

Collana del Comitato Pari Opportunità
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

A Pino Viesti

Gruppo di lavoro “Disabilità” - Comitato Pari Opportunità:

dott.ssa Marisa Allegretti (coordinatrice)

avv.to Cecilia Antuofermo

sig.ra Teresa Ciccolella

dott.ssa Maria De Nicolò

prof. Giuseppe Elia

prof.ssa Luisa Giorgio

dott.ssa Annalisa Grieco

prof. Vito Sandro Leccese

dott.ssa Daniela Mazzotti

prof. Paolo Ponzio

sig. Angelo Salamina

Realizzazione: Servizio Editoriale Universitario in collaborazione con Felicia Baldi

Stampa: Arti Grafiche Favia Srl

ISBN 978-88-88793-27-6



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

**Percorsi
di pari opportunità e diversa abilità:
questioni, proposte, esperienze**

Servizio Editoriale Universitario
2010

INDICE

Premessa <i>Daniela Mazzotti, Maria De Nicolò, Marisa Allegretti</i>	pag. 7
Un approccio in evoluzione: inserimento, integrazione, inclusione <i>Daniela Mazzotti</i>	pag. 9
Il principio dell'inclusione sociale. La persona con disabilità, cittadino titolare di diritti <i>Daniela Mazzotti</i>	pag. 11
Il diritto a costruire una vita dignitosa. Percorsi funzionali al diversamente abile <i>Daniela Mazzotti</i>	pag. 13
La presa in carico globale e duratura: obiettivi e finalità <i>Daniela Mazzotti, Maria De Nicolò</i>	pag. 15
L'inclusione scolastica fino alla partecipazione universitaria della persona con diversa abilità <i>Giuseppe Elia, Daniela Mazzotti</i>	pag. 17
Le agevolazioni, riposi e permessi per il lavoratore che assiste il portatore di handicap. La famiglia risorsa da sostenere <i>Daniela Mazzotti, Maria De Nicolò</i>	pag. 27
Il lavoratore diversamente abile <i>Angelo Salamina</i>	pag. 35

La diversa abilità nella regione Puglia pag. 37
Marisa Allegretti, Luisa Giorgio

**L'Università degli Studi di Bari accoglie
il diversamente abile: iniziative, servizi e ausili** pag. 51
Paolo Ponzio, Marisa Allegretti, Angelo Salamina

**L'offerta formativa dell'Università di Bari:
indicazioni per coloro che intendono occuparsi
del mondo della disabilità e il passaggio operativo
nel mondo del lavoro** pag. 61
Giuseppe Elia, Marisa Allegretti

ALLEGATI

Raccolta normativa pag. 67
a cura di Maria De Nicolò

**Protocollo di Intesa provinciale per l'integrazione
dei ragazzi diversamente abili 2007-2008** pag. 169
(Provincia di Brindisi – Assessorato alle Politiche sociali)

Premessa

Daniela Mazzotti, Maria De Nicolò, Marisa Allegretti

Il lungo processo di scolarizzazione dei diversamente abili e la loro integrazione, avviata ormai da decenni in Italia pur tra enormi difficoltà, ha trovato naturale prosecuzione nella Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 che, a integrazione e modifica della Legge-quadro del 5 febbraio 1992 n. 104, prevede l'istituzione dei servizi per favorire l'inserimento degli studenti disabili iscritti nelle università.

L'obiettivo di consentire l'esercizio del diritto allo studio a studenti con difficoltà particolari, attraverso l'istituzione di figure professionali quali quella del docente delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto a tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'Ateneo, il supporto del servizio di tutorato specializzato, la predisposizione di sussidi tecnici e didattici specifici anche in relazione alle diverse tipologie di handicap, è già espressione di crescita di civiltà, ma ciò che il legislatore ha inteso indicare è solo punto di partenza per il superamento dell'handicap. Al fine di garantire sviluppi concreti di buone prassi per l'integrazione, è necessaria buona volontà e collaborazione da parte di tutti.

Questo "vademecum" nasce dall'incontro tra i bisogni espressi dal mondo della disabilità e la volontà ad ascoltarli e lavorare per un concreto cambiamento. Le necessità espresse dagli studenti diversamente abili durante un incontro tenutosi il 22 marzo 2007, nell'Ateneo barese, alla presenza del Rettore; le difficoltà manifestate da alcuni dipendenti dell'Università di Bari con figli disabili gravi a reperire risposte tecniche relative all'applicazione, in ambito lavorativo, delle disposizioni legislative in materia di assistenza ai portatori di handicap; ma soprattutto le proposte confluite da più parti hanno dato vita a questa raccolta, presentata in un Seminario di studio dal titolo "I diversamente abili: questioni proposte, esperienze", tenutosi in Ateneo il 15 ottobre 2008.

Questa raccolta, inoltre, contiene riferimenti normativi, informazioni e concreti tentativi di raccordo con le istituzioni per una

maggior sensibilizzazione sui diritti dei diversamente abili all'interno della comunità universitaria e non solo.

Questa vuole essere solo una prima risposta, aperta a nuovi sviluppi e nuove opportunità di lavoro, vuole essere una concreta possibilità di dialogo tra tutti coloro che intendono collaborare alla realizzazione di un reale processo d'inclusione sociale del diversamente abile. L'Università di Bari, dimostrandosi attenta e sensibile al cambiamento in atto nei confronti del mondo del diversamente abile, dunque, intende farsi promotrice di una rete di solidarietà e progettualità, infatti si è impegnata nel mettere insieme in un "forum di collaborazioni" tutti coloro che costituiscono parte attiva di questa variegata realtà, partendo dal diversamente abile, dai familiari, dalle associazioni, fino al coinvolgimento degli enti locali.

L'iniziativa di pubblicare questo "vademecum" non poteva nascere, né avere attenzione senza l'apporto, la sensibilità e la disponibilità del Magnifico Rettore, prof. Corrado Petrocelli, che si ringrazia. Così come è doveroso ringraziare per l'appassionato contributo il Gruppo di lavoro Disabilità, il Comitato Pari Opportunità, i dipendenti tecnici amministrativi anche in rappresentanza di Associazioni Onlus, i docenti dell'Università di Bari, nelle seguenti persone: la dott.ssa Marisa Allegretti (coordinatrice del Gruppo Disabilità, dipendente T.A. e vice presidente del CPO dell'Università di Bari); la dott.ssa Maria De Nicolò (dipendente T.A. dell'Università di Bari e componente Associazione Mitocon); il prof. Giuseppe Elia (direttore del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche dell'Università di Bari); la prof.ssa Luisa Giorgio (segretario CPO e docente dell'Università di Bari); la dott.ssa Daniela Mazzotti (dipendente T.A. dell'Università di Bari e vice presidente regionale Associazione ANGSA-Puglia Onlus); il prof. Paolo Ponzio (delegato del Rettore alla Disabilità dell'Università di Bari); il sig. Angelo Salamina (Dipendente T.A. dell'Università di Bari e consigliere Ens-Onlus della Sez. Prov. di Bari); la dott.ssa Annalisa Grieco (dottore di ricerca in Diritto del Lavoro dell'Università di Bari).

Un approccio in evoluzione: inserimento, integrazione, inclusione

Daniela Mazzotti

Negli ultimi anni si è assistito senza alcun dubbio a un radicale mutamento sociale e culturale nel modo di percepire la disabilità: la società si è fatta più aperta e disponibile, pronta a riconoscere diritti e bisogni una volta impensabili.

Si è trattato di un profondo mutamento, di un lungo percorso durato decenni che ha cambiato non solo il modo di percepire la disabilità, ma anche l'approccio concreto a essa, riconoscendo anche per i disabili più gravi il diritto all'inclusione sociale.

Le nuove conoscenze rispetto alla diagnosi, alle cause nell'ambito di una stessa patologia, alla valutazione delle caratteristiche e dei bisogni del tutto diversificati per ogni singolo individuo, hanno reso possibile una nuova risposta alle problematiche intrinseche al mondo della disabilità, una risposta che, scientificamente fondata, riconosce finalmente pieno rispetto, dignità e diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità.

La storia dell'intervento a favore della persona con disabilità, infatti, ha visto nella sua evoluzione il susseguirsi di approcci molto diversi tra loro.

Inserimento: dall'approccio basato sull'istituzionalizzazione e sull'allontanamento dai contesti sociali, si è passati a un intervento a favore della persona con disabilità basato sul riconoscimento del diritto ad avere un posto nella società. Non si tratta ancora di un "diritto pieno".

Integrazione: la società, le istituzioni accolgono la persona con disabilità, ma viene ancora considerata fruitrice di interventi esterni, di tipo prevalentemente tecnico/medico. Il diversamente abile viene riconosciuto come "persona speciale" da sostenere.

Inclusione: è il concetto che prevale nei documenti internazionali più recenti. La persona con disabilità è considerata cittadino a pieno titolo e quindi titolare di tutti i diritti come gli altri cittadini. È

protagonista della propria vita, col pieno diritto a decidere “dove” debba vivere e “come” debba essere trattata. Il ruolo della famiglia diventa primario laddove la persona con disabilità non possa rappresentarsi da sola.

Questo nuovo approccio mette in evidenza i limiti della società, organizzata in maniera tale da creare barriere e discriminazioni, e riconosce la necessità di rimuoverne gli ostacoli e procedere verso una ulteriore trasformazione.

La persona con disabilità entra, quindi, nella comunità con pieni poteri e ha il diritto di partecipare alle scelte su come la società si organizza, sulle sue regole e sui principi di funzionamento.

Il principio dell'inclusione sociale. **La persona con disabilità, cittadino titolare di diritti**

Daniela Mazzotti

Il profondo mutamento di approccio al mondo della diversa abilità si è espresso nel tempo attraverso grandi trasformazioni culturali, sociali e legislative e ha posto in essere una serie di principi inderogabili.

Negli anni '90, finalmente, l'approccio alla disabilità si trasforma nell'approccio alla persona disabile e nascono i concetti di: presa in carico globale e progetto di vita.

La Legge 104 del '92 e la successiva normativa pone l'attenzione e la necessità di cambiamenti concreti a favore dell'integrazione scolastica, dell'inserimento sociale, della riduzione delle barriere e dell'inserimento lavorativo delle persone disabili.

Nel maggio del 2001, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la "Classificazione Internazionale del Funzionamento, della salute e disabilità (ICF), che 191 Paesi, tra cui l'Italia, riconoscono come nuova norma per classificare salute e disabilità.

Un cambiamento importante si è avuto anche nell'approccio alla disabilità intellettiva e relazionale, infatti, le definizioni per queste patologie vengono riportate e codificate negli attuali Sistemi di Classificazione dei Disturbi Mentali (l'ICD-10 e il DSM-IVTR), nell'ICF (*International Classification of Functioning*) e consentono una articolata individuazione delle caratteristiche diagnostiche e funzionali della persona.

Negli ultimi anni si è sempre più diffuso all'interno del vocabolario degli operatori dell'area della disabilità intellettiva il termine di "qualità della vita" (QdV) e, finalmente, il ruolo dell'intervento educativo e abilitativo ha raggiunto la sua giusta collocazione.

Infine, la "Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità" (2007), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha rivoluzionato l'approccio alla persona con disabilità,

proponendo un modello impostato secondo i valori universali dei diritti umani di tutte le persone.

Il Ministro della Solidarietà sociale, Paolo Ferrero, firmatario per l'Italia della Convenzione, ribadiva: «La stesura di questo importante strumento internazionale, frutto del confronto costante e del dialogo tra le istituzioni e il mondo della società civile, è stata l'occasione per dare piena e concreta attuazione al principio da tutti evocato del "Niente su di noi, senza di noi". L'Italia è annoverata tra i Paesi più avanzati nel campo dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Il nostro ordinamento, infatti, già con la Legge 5 febbraio 1992, 104 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, attuando, nel contempo, il principio del "*mainstreaming*" in tutte le politiche e i provvedimenti che possano riguardare la condizione di disabilità. Tuttavia le dinamiche sociali, culturali, scientifiche ed economiche impongono che un sistema normativo, per quanto complesso e avanzato, metta in atto, con tempestività, processi di aggiornamento e revisione degli strumenti di cui dispone, per accrescere a tutti i livelli l'inclusione sociale e la diretta partecipazione delle persone con disabilità. Inoltre le norme da sole non bastano; troppo spesso restano lettera morta. Servono politiche, battaglie culturali perché la cultura dei diritti va riconquistata ogni giorno. Voglio sapere che il recepimento della Convenzione diventi l'occasione per riaprire un dibattito fecondo in tutto il Paese».

La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, proponendo un modello impostato sui diritti umani di tutti, impone oggi un'azione da parte di tutta la comunità, affinché cambi le proprie regole di funzionamento, affinché includa nel proprio sviluppo sociale, economico, culturale tutti i soggetti, a partire da chi è in condizione di maggiore difficoltà.

Il diritto a costruire una vita dignitosa. Percorsi funzionali al diversamente abile

Daniela Mazzotti

Il processo di inclusione delle persone con diversa abilità si può ritenere oggi avviato su tutto il territorio nazionale, ma purtroppo ancora da consolidare.

La Legge-quadro n. 104/92 ha pienamente espresso l'orientamento delle politiche nazionali e regionali ad attivare percorsi funzionali, tesi alla realizzazione del diritto delle persone con diversa abilità a poter costruire la propria vita in modo dignitoso, con il supporto dei servizi territoriali e con l'apporto sostanziale della famiglia.

La famiglia, riconosciuta all'unisono principale risorsa per la realizzazione di tale percorso, oggi è sempre più consapevole e attiva, ma a essa si richiede un gravoso impegno: la capacità di mettere a disposizione energie sul piano relazionale, economico e intellettuale e la capacità di collaborare con la rete dei servizi sociali e sociosanitari per definire i "progetti di assistenza, di integrazione e di cura".

La vera inclusione consiste nel migliorare la qualità della vita del soggetto, al fine di rendergli possibile la piena partecipazione alla vita comunitaria sociale e sancisce l'impegno del sistema dei servizi ad accompagnare e sostenere la persona diversamente abile dalla nascita fino alla vecchiaia.

È indispensabile organizzare una presa in carico globale e duratura in cui, a partire dalla valutazione delle condizioni e dei bisogni specifici della persona in difficoltà, siano pianificate competenze, responsabilità, risorse sia da parte dell'ente pubblico, che da parte del privato sociale; sulla base di questa pianificazione dovranno essere definiti i programmi di abilitazione, educazione e inserimento sociale la cui caratteristica sarà la flessibilità in quanto suscettibile di continue modifiche dopo la necessaria verifica dei risultati.

La cura inizia nei primi anni di vita con la ricerca di informazioni e risposte, soprattutto di tipo sanitario, per poter capire le cause della

disabilità e, quindi, attraverso una diagnosi precoce, poter avviare dei percorsi di abilitazione/educazione.

Altra tappa fondamentale è l'integrazione scolastica non esente da difficoltà e problemi: ogni programma di supporto al diversamente abile deve essere individualizzato, infatti, anche in soggetti con la stessa patologia, la disabilità si manifesta in modo del tutto unico e particolare.

L'uscita dalla scuola dell'obbligo diventa la fase più critica nel percorso del giovane e della sua famiglia, in quanto le risposte, a seconda della rete territoriale in cui vive la persona, possono consentire lo sviluppo di progetti di integrazione (dall'inserimento nella scuola superiore all'integrazione lavorativa) o di progetti di tipo assistenziale (servizi diurni, interventi di aiuto personale ecc.).

La vita adulta rappresenta l'esito del percorso che si è potuto intraprendere negli anni precedenti e, purtroppo, per molte persone con disabilità è il periodo in cui i margini di recupero si assottigliano e le situazioni tendono a stabilizzarsi nel custodialismo.

Le famiglie sono spesso stanche: alcune hanno raggiunto gli obiettivi che si erano prefissate, altre 'crollano' dopo anni di cura assidua, altre ancora continuano nell'assistenza, prefigurando risposte per il "dopo di noi".

La presa in carico globale e duratura: obiettivi e finalità

Daniela Mazzotti, Maria De Nicolò

Il percorso di “presa in carico globale e duratura” ha come obiettivo l’elaborazione di un progetto individualizzato educativo/abilitativo che accompagni per l’intera vita e in ogni ambito la persona con disabilità; come finalità il raggiungimento dell’inclusione sociale.

Ciò impone un’azione a tutti i livelli affinché possa accrescere la diretta partecipazione delle persone con disabilità alla vita comunitaria.

L’elaborazione di un progetto individualizzato educativo/abilitativo richiede diverse tappe, così come evidenziato nel seguente schema riassuntivo:

- la diagnosi precoce per tutte le patologie
- la valutazione delle condizioni e dei bisogni specifici della persona in difficoltà
- la pianificazione delle competenze, responsabilità e risorse dell’ente pubblico e del privato sociale
- la definizione dei programmi di riabilitazione, educazione e inserimento sociale
- la costruzione dei servizi attraverso una stretta rete di collaborazioni tra operatori sanitari, sociali, scuola, famiglia, associazioni, enti pubblici e privato sociale
- la verifica dei risultati
- la rielaborazione della programmazione sulla base esperienziale dei nuovi obiettivi, e sempre in accordo con le più recenti acquisizioni scientifiche nazionali e internazionali.

Il raggiungimento dell’inclusione sociale della persona con disabilità dovrà essere sostenuto da ulteriori percorsi d’ausilio al suo progetto di vita.

La società tutta deve impegnarsi a cambiare le proprie regole di funzionamento verso una più radicale trasformazione della:

- cultura verso la disabilità
- formazione specifica per patologia degli operatori di vario livello e delle famiglie
- aggiornamento continuo secondo quanto a livello nazionale e internazionale viene considerato scientificamente valido
- ricerca scientifica.

L'inclusione scolastica fino alla partecipazione universitaria della persona con diversa abilità

Giuseppe Elia, Daniela Mazzotti

La Costituzione Italiana oltre a sancire i principi generali sulla pari dignità sociale e uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni di condizioni sociali e personali, l'obbligo e il diritto all'istruzione per tutti fino al conseguimento dei livelli più elevati di istruzione, proclama in modo specifico all'art. 38 comma 3 che "gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale". Queste indicazioni rappresentano lo sfondo su cui si è innestata la normativa successiva, tesa a favorire percorsi formativi sia in ambito scolastico, che extrascolastico.

L'istituzione scolastica assieme alla famiglia è certamente fondamentale per la crescita "sana" del bambino, del ragazzo, dell'adulto e per la realizzazione del suo essere protagonista sociale.

Ma la scuola, nel bene e nel male, quotidianamente si scontra con le difficoltà del singolo soggetto certificato e investe attenzione, risorse nella gestione di un percorso di integrazione estremamente articolato.

Spesso l'impegno è stato gravoso. Purtroppo ancora oggi, a trent'anni dall'emanazione della Legge 517 del 1977, sono presenti carenze e silenzi, ma laddove si è compresa l'importanza della collaborazione tra i diversi attori dell'integrazione e si è dato spazio alla discussione sulle reciproche esperienze, si sono raggiunti buoni risultati.

Se si conviene che ogni persona, con le sue potenzialità e i suoi limiti rispetto ai quali non vi sono gerarchie di sorta, è diversa, si capovolge la logica con cui tradizionalmente sono stati affrontati il problema della diversità dei diversamente abili e la loro integrazione nel contesto scolastico e sociale.

In questa ottica, la Legge 104/92 prevede la scolarizzazione di tutti i minori in situazione di handicap, a prescindere dalle difficoltà che le diverse patologie comportano.

La sfida che la scuola deve sostenere concerne l'attivazione di risorse interne ed esterne in vista di una sempre maggiore professionalizzazione degli interventi, al fine di raggiungere il successo formativo per tutti e per ciascuno. Ciò comporta un forte investimento sulla scuola, in tutti i suoi aspetti strutturali e organizzativi e in particolare sul personale docente impegnato nella difficile opera di costruzione di una scuola di qualità che abbia come punto di avvio la pratica dell'integrazione di tutti gli alunni nel contesto scolastico, da non intendersi però come mera socializzazione, ma come possibilità di alfabetizzazione culturale e di formazione personale.

Al momento dell'iscrizione a scuola di un soggetto diversamente abile è necessario che ognuno, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla normativa, si attivi per l'attuazione di un progetto educativo da calibrare sulle peculiarità del soggetto e sulle sue potenzialità.

Nello specchio ne è riportato il percorso in sintesi.

ATTO	CHI LO REDIGE	NORME DI RIFERIMENTO	TEMPI
Attestazione dell'handicap	Su richiesta della famiglia è redatto dall'équipe multidisciplinare della ASL di residenza o presso i servizi accreditati	DPCM 185/06 e L. 104/92	Prima dell'iscrizione a scuola
Diagnosi funzionale (DF)	È redatta dall'équipe multidisciplinare della ASL di residenza o presso i servizi accreditati. In essa sono accertati tipo e gravità dell'handicap, nonché individuate le potenzialità del soggetto nelle diverse aree	DPR 24.2.1994	A ogni passaggio di ciclo scolastico e deve essere aggiornata periodicamente. Da redigere l'anno scolastico precedente alla iscrizione ad altro ciclo scolastico (entro il 30 luglio)

<p>Profilo dinamico funzionale (PDF)</p>	<p>È redatto dalla équipe multidisciplinare della ASL, dai docenti curricolari e di sostegno in collaborazione con la famiglia. Atto successivo alla DF indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere in tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni)</p>	<p>DPR 24.2.1994</p>	<p>Deve essere aggiornato a conclusione di ogni ciclo scolastico</p>
<p>Piano educativo individualizzato (PEI): fino alla scuola primaria</p> <p>Piano educativo personalizzato (PEP): dall'inizio della scuola secondaria di II grado</p>	<p>È redatto dai docenti curricolari e di sostegno, Asl, famiglia, enti locali e definisce il progetto globale dell'alunno con gli interventi, i percorsi da attuare in linea coerente con la programmazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche. Ha lo scopo di realizzare il diritto all'educazione, all'istruzione e integrazione e deve essere correlato alle sue difficoltà e potenzialità</p>	<p>DPR 24.2.1994</p>	<p>Possibilmente ogni tre mesi (entro ottobre-novembre; entro febbraio-marzo; entro maggio-giugno) deve essere sottoposto a verifiche</p>
<p>Piano di studio personalizzato (PSP)</p>	<p>È di competenza dell'équipe pedagogica e successivo al PEI definisce il progetto didattico dell'alunno: obiettivi, strategie e verifiche</p>		<p>Ogni anno dopo il PEI: non oltre giugno dell'anno precedente e confermato a settembre</p>

STRUMENTI E ORGANI SCOLASTICI	DA CHI È COMPOSTO	NORME DI RIFERIMENTO	COMPITI
Piano dell'offerta formativa (POF)	Documento redatto dalla scuola	DPR 275/99, art. 3	Il POF fornisce indicazioni sull'attenzione, accoglienza e risorse offerte o meno dalla scuola, per facilitare l'integrazione del diversamente abile
GLH d'Istituto (GLHI)	Nominato dal dirigente scolastico è composto da: rappresentanti degli insegnanti di sostegno, curriculari, degli enti locali, dei collaboratori scolastici, delle ASL, dei genitori di tutti gli alunni, delle associazioni e/o dei familiari dei ragazzi disabili	L. 104/92	Ha il compito di creare rapporti con il territorio, di programmare le risorse, di collaborare alla realizzazione delle iniziative previste nel piano educativo
GLH Operativo (GLHO)	È composto dall'équipe pedagogica operatori ASL (e/o Ente privato referente), l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, il collaboratore scolastico all'assistenza igienica, i genitori dell'alunno, un esperto di loro fiducia e/o dell'associazione da loro indicata	L. 53/03, art. 1 co. 1 “... rispetto delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori” L. 104/92 art. 8, co. 1, lett. d “la famiglia può scegliere personale appositamente qualificato, docente e non docente”	Segue il percorso riabilitativo dell'alunno. Predisporre il PDF e il PEI/PEP e ne verifica l'attuazione e l'efficacia. Può adottare uno dei tre percorsi didattici sulla base delle capacità e potenzialità dell'alunno: percorso normale; semplificato; differenziato

Insegnante per le attività di sostegno	Il dirigente scolastico, su proposta del GLHO e sentito il parere del GLH assegna l'insegnante di sostegno. Il numero delle ore di sostegno è concesso dall'Ufficio Scolastico Regionale	L. 104/92, art. 13 co. 6 OM 90 del 21.5.2001, art. 15 co. 10	Ha il compito di affiancare il ragazzo nella didattica in con titolarità con gli insegnanti curriculari
Équipe pedagogica (ex consiglio di classe)	Tutti i docenti della classe curriculari e di sostegno	DPR 416/74	Convocato dal dirigente scolastico, formula proposte per corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche dell'integrazione, sull'impostazione dei PEI e dei PSP, sulle assegnazioni in deroga dell'insegnante di sostegno e sulla formazione delle classi
Figura preposta all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione	Gli enti locali hanno l'obbligo di predisporre figure professionali qualificate in aggiunta agli insegnanti di classe e di sostegno. Il Comune per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo; la Provincia per la scuola secondaria di secondo grado	Dlgs 112/98, art. 139 L. 104/92, art. 13 co. 3	Assistono l'alunno con difficoltà nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione
Collaboratori scolastici: personale ATA	Personale dipendente della scuola	CCN Comparto Scuola 2003 e Nota Ministeriale 3390/01	Accolgono l'alunno con difficoltà prima dell'inizio delle lezioni, lo assistono negli spostamenti e ne garantiscono

			l'assistenza igienica per l'igiene personale
--	--	--	--

Alcuni quesiti/risposte

Quesito di massima: un dirigente didattico può porre dei limiti all'iscrizione scolastica di un soggetto in situazione di handicap documentata dalla ASL del territorio di appartenenza? *Risposta:* le iscrizioni degli alunni con handicap documentato non possono essere rifiutate, anzi la legge prevede che qualora il numero delle iscrizioni sia eccedente le capacità ricettive dell'istituto, debba essere data precedenza all'alunno con disabilità (L. 104/92, art. 12 co. 4).

Quesito di massima: con quale criterio viene stabilito il numero di ore di sostegno didattico da assegnare all'alunno diversamente abile provvisto di attestazione di handicap? *Risposta:* l'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico è commisurato agli specifici bisogni educativi speciali individuati nella Diagnosi Funzionale e nel PEI (L. 104/92 art. 13 co. 3 e 5).

Quesito di massima: nel caso della sordità, è fondamentale inserire, oltre alla presenza di personale insegnante specializzato, anche una costante figura professionale specializzata (interprete di lingua dei segni e/o assistente alla comunicazione), in modo da poter comunicare in maniera più diretta e veloce, per agevolare l'acquisizione da parte del sordo sia nella scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che nelle istituzioni universitarie? *Risposta:* a tal fine sarebbe conveniente diffondere la lingua dei segni, vista la lenta elaborazione della fase di approvazione del governo (art. 12 co. 5 e art. 13 co. 3 della Legge 104/92).

Problematiche in evidenza

Il diritto all'educazione, istruzione e integrazione di tutte le persone con disabilità, a prescindere dalle difficoltà che le diverse patologie comportano e quindi indipendentemente dalla situazione di

gravità, è garantito dalla legislazione (L. 104/92, art. 12 co. 2). Si tratta di un diritto soggettivo, pieno, esteso a tutti gli ordini di scuola.

Attualmente, è garantita la figura dell'insegnante di sostegno con rapporto 1:1 (un insegnante di sostegno per un soggetto diversamente abile) solo per i casi più gravi.

Comunque, anche per i soggetti con patologia grave l'insegnante di sostegno ha un numero di ore insufficiente rispetto all'orario normale scolastico.

Il legislatore, nello spirito di predisporre una concreta inclusione sociale, ha previsto la possibilità per gli enti locali di costituire i "Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio" (Dlgs 112/98, art. 139, co. 1 lett. C).

L'educatore, diversamente dall'insegnante di sostegno che si occupa della didattica, assiste l'alunno con difficoltà nell'ambito dell'autonomia, della relazione e della comunicazione e collabora con la Asl del territorio, la scuola e la famiglia, al progetto globale individualizzato, predisposto sulle peculiarità del soggetto diversamente abile, sulle sue potenzialità e motivazioni.

Gli enti locali nel nostro territorio, in attuazione della predetta disposizione legislativa hanno previsto la figura dell'educatore, il Comune assegnando l'educatore direttamente alla scuola (dell'infanzia e primaria) e la Provincia assegnandolo direttamente al soggetto diversamente abile (per la scuola secondaria).

La Provincia di Bari, inoltre, attivando il "servizio di assistenza specialistica al diversamente abile", ha esteso la possibilità dell'affiancamento dell'educatore per i ragazzi con vario handicap (fisico, mentale e sensoriale) non solo nelle ore scolastiche, ma anche in quelle pomeridiane.

In tal modo, l'educatore non solo sostiene le famiglie nel loro gravoso impegno quotidiano assistenziale e psicologico, ma agevola la generalizzazione dell'intervento in ogni contesto, rendendolo continuativo e non più frammentato.

Ma ciò che l'attuale legislazione sancisce come un diritto pieno e inalienabile non trova raccordo con la realtà, infatti, innanzitutto

sarebbe auspicabile garantire la figura dell'insegnante di sostegno, soprattutto là dove sussistano condizioni di gravità, per l'intero tempo scuola.

Altro problema è quello della continuità didattica. Sarebbe auspicabile una graduatoria dedicata agli insegnanti di sostegno e non più unica (insegnanti curricolari e di sostegno), come la normativa oggi prevede, in considerazione del fatto che l'insegnamento per i soggetti in difficoltà dovrebbe essere dettato da una scelta di reale motivazione e sensibilità da parte dell'insegnante e non inteso come sistema per entrare più facilmente nel mondo della scuola.

Ciò eviterebbe il continuo cambio di insegnante a cui l'alunno disabile è sottoposto, a favore della necessaria continuità soprattutto per quei casi in cui l'intero anno scolastico serve all'insegnante a comprendere il proprio alunno e imparare il tipo di approccio educativo da attuare; conoscenze che poi devono ripetersi a opera di un'altra figura l'anno successivo.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di supporto per gli alunni con handicap da parte degli enti locali, il servizio dovrebbe essere attivato, sul nostro territorio, anche dal Comune, allo stesso modo di quello offerto dalla Provincia, con un'assegnazione dell'educatore "diretta al soggetto diversamente abile" e non più alla scuola.

Inoltre, al fine di realizzare la piena e attiva partecipazione scolastica dell'alunno in difficoltà, il servizio di assistenza specialistica al diversamente abile, dovrebbe essere avviato sin dal momento dell'iscrizione dell'alunno con particolari difficoltà e non in corso d'anno.

Fortunatamente, negli ultimi anni i rigidi programmi del Ministero della Pubblica Istruzione hanno dato spazio alla flessibilità, e oggi gli obiettivi formativi per l'alunno con disabilità, specie intellettiva, si riferiscono al Piano Educativo Personalizzato, infatti, le loro capacità e meriti non possono essere valutati secondo parametri astratti e standardizzati, ma debbono essere calibrati sulle loro peculiarità personali (Sentenza della Corte Cost. 215 del 1987).

L'art. 16 della Legge 104 del 1992, co. 1 e 2 e pure l'OM 90 del 2001, art. 11 co. 10, prevedono che il Piano Educativo Individualizzato debba essere formulato sulle effettive capacità e potenzialità e che la valutazione sia riferita al Piano Educativo. Inoltre, si specifica che la valutazione possa essere effettuata anche tramite prove differenziate rispetto a quella ministeriale, che tengano conto dei progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento.

Il concetto che l'alunno con disabilità venga valutato con riguardo alle sue potenzialità e capacità e che il compito della scuola consista nello svilupparle e potenziarle attraverso interventi personalizzati, trova espressione nella legislazione succitata, e forse si realizzerebbe concretamente se si attivasse un percorso di collaborazione tra l'istituzione scolastica, gli enti locali, gli operatori sanitari, le famiglie e le associazioni; se si investisse in corsi di formazione specifici per operatori sanitari, docenti di sostegno, curricolari, educatori e genitori, al fine di realizzare la formulazione e messa in atto di un migliore progetto educativo individualizzato.

Le agevolazioni, riposi e permessi per il lavoratore che assiste il portatore di handicap.

La famiglia risorsa da sostenere

Daniela Mazzotti, Maria De Nicolò

La famiglia riveste un ruolo di estrema importanza nel percorso diagnostico e di trattamento del soggetto diversamente abile, e la sua partecipazione nella realizzazione di tale percorso deve essere riconosciuta attiva e la rottura o la mancanza di alleanza terapeutica con i genitori può compromettere il lavoro con il soggetto diversamente abile.

Le famiglie con un figlio con handicap fisico e/o mentale affrontano quotidianamente un gravoso impegno assistenziale e psicologico e alcune tipologie di handicap determinano un ulteriore peso emotivo dovuto alla stessa patologia, soprattutto nei casi in cui i tanti sforzi non sembrano ottenere alcun miglioramento della qualità di vita del singolo e dell'intero nucleo familiare.

Riconoscere la famiglia come risorsa e le difficoltà quotidiane di cui è investita è il primo passo verso un cambiamento culturale e sociale ormai indispensabile.

Il legislatore ormai da diversi anni si è espresso in materia di diritti, di integrazione sociale e di assistenza della persona handicappata, ma ancora molti sono i nodi da sciogliere.

La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge-quadro sull'handicap (L. 104/1992), che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.

Prevalentemente a occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'art. 33 sono stati gli enti previdenziali (Inps, Inpdap...), emanando circolari ora applicative, ora esplicative.

Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee, pertanto, è preferibile riferirsi sempre alle indicazioni fornite dall'ente di riferimento.

A occuparsi di queste materie sono intervenuti, in alcuni casi, anche il Consiglio di Stato e alcuni Ministeri (Welfare, Funzione Pubblica, Tesoro), con pareri, circolari e indicazioni di servizio.

In alcuni casi e su determinati aspetti, poi, si sono pronunciati i singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tale situazione, ovviamente, finisce per disorientare il lavoratore che incontra grosse difficoltà nell'ottenere risposte certe; tra l'altro, alcuni aspetti rimangono ancora controversi e insoluti.

È opportuno precisare inizialmente che la condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3, co. 3 della Legge 104/1992).

Non basta quindi la certificazione di handicap (art. 3, co. 1), ma è necessario che la Commissione ne abbia accertato la gravità.

Tale certificazione viene rilasciata da un'apposita Commissione operante presso ogni Asl.

L'Inps, rifacendosi a una sentenza del 5 gennaio 2005 n. 175 della Corte di Cassazione - sezione Lavoro, con la Circolare 53 del 29 aprile 2008 sottolinea e rimarca il principio secondo cui "è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità".

Pertanto, è chiarito che l'Inps procede a un controllo preventivo e formale sulle domande; è, infatti, l'Inps che provvede all'erogazione economica al datore di lavoro a compensazione dei giorni di permesso o congedo fruiti dal lavoratore.

Il datore di lavoro, formalmente, concede la fruizione dei permessi e dei congedi dopo aver verificato in proprio se sussistono i requisiti di legge e cioè, oltre la certificazione di handicap grave, la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza ai fini della concessione dei permessi ai lavoratori che risiedono o lavorino in luogo distante da quello in cui risiede il soggetto disabile.

Sono di seguito specificate le più importanti tipologie relative alle agevolazioni, riposi e permessi per il lavoratore che assiste il portatore di handicap:

- i permessi lavorativi retribuiti
- il congedo retribuito.

I permessi lavorativi retribuiti

Primi tre anni di vita: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità. Il periodo è coperto da contribuzione, utile ai fini dell'anzianità di servizio, e gode di un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. Se si sceglie di non beneficiare di tale opportunità è possibile fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o in altro centro.

Dopo i tre anni: dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore di permesso giornaliero, ma ai tre giorni di permesso mensile che possono essere fruiti in via continuativa o frazionati a ore, ma devono, comunque, essere utilizzati nel mese di pertinenza. È importante sottolineare che la Legge 53/00 (art. 20) ha precisato che detti permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto, ad esempio i permessi spettano al lavoratore padre anche se la moglie sia casalinga o disoccupata.

Maggiore età: dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o lavoratore padre ha diritto ai tre giorni di permesso mensile, a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza. La concessione dei permessi, ovviamente, non spetta nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno.

Sia l'Inps, che l'Inpdap, hanno ripreso nelle loro circolari queste indicazioni (in particolare: Circolare Inpdap del 25.10.2002 n. 22).

L'art. 33 della L. 104/92 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave, esattamente ai parenti e affini entro il terzo grado di parentela e affinità. La condizione è sempre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza.

Sia l'Inps che l'Inpdap hanno chiarito che i permessi spettano anche al coniuge della persona con handicap grave, pur non essendo né parente né affine.

Il congedo retribuito

La Legge 388/2000 (art. 80, co. 2, poi ripreso dall'art. 42, co. 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità per i genitori di persone con handicap in situazione di gravità di usufruire di due anni di congedo retribuito.

L'art. 3, co. 106, della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione del congedo, che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni; permane, invece, la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.

La norma originaria prevede che i beneficiari del periodo di due anni di congedo siano i genitori, anche adottivi o affidatari della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave, a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi".

Successivamente, la Corte costituzionale ha riconosciuto due eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la sfera degli aventi diritto; pertanto, hanno diritto a usufruire di tale congedo:

- i fratelli o sorelle conviventi con soggetto in situazione di handicap, nell'ipotesi che i genitori pur viventi siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile, in quanto totalmente inabili (sentenza 8 giugno 2005 n. 233)

- i coniugi, grazie all'intervento della Corte Costituzionale, hanno diritto a usufruire del congedo di due anni (sentenza 18 aprile 2007 n. 158).

L'art. 42, co. 5, del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 prevede che i periodi di congedo (massimo 2 anni) possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi.

Anche in questo caso diverse sono le indicazioni degli istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni.

Alla luce dell'art. 71 del Decreto legge 112/2008, convertito nella Legge 133 del 6 agosto 2008, il Ministero per la Funzione Pubblica ha emanato una nuova Circolare (n. 8 del 5/9/2008), in cui precisa e rivede alcune indicazioni già fornite con la circolare n. 7.

La Circolare 8 del 5/9/2008, che interessa i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fornisce l'interpretazione dell'art. 71 del Decreto (nella sua versione modificata in sede di conversione nella Legge n. 133/08) in materia di fruizione dei permessi da parte dei lavoratori con handicap grave.

Il lavoratore disabile in possesso di certificazione di handicap grave ha diritto, alternativamente, a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permessi al mese.

Di rilevante importanza sono i chiarimenti forniti dalla Circolare 8/2008 sulla modifica del co. 5 dell'art. 71, intervenuta in sede di conversione del Decreto.

Secondo quanto riportato nella Circolare, il testo attualmente vigente del co. 5 dell'art. 71 prevede: "Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, co. 1, della Legge 8 marzo 2000, 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, co. 6, della Legge 5 febbraio 1992, 104."

La circolare continua affermando che “la disciplina relativa alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva contenuta nel co. 5 dell’art. 71 prevede ora una deroga espressa per tutte le tipologie di permesso fruibili dai portatori di handicap grave, sia quelli giornalieri (previsti dal co. 3 dell’art. 33 della L. 104 del 1992), sia quelli orari (previsti dal co. 2 del medesimo articolo), entrambi richiamati nel testo del co. 6 dell’art. 33”.

Con questa modifica legislativa, i permessi lavorativi per l’assistenza ai figli (o ai fratelli o sorelle conviventi o al coniuge) con handicap grave sono considerati assenze e, contrariamente a quanto previsto per la fruizione dei permessi individuali dei lavoratori affetti da handicap grave, il loro godimento produce effetti negativi sulla retribuzione.

Difatti, il dipendente che ne usufruisce per assistere il figlio o la persona con handicap grave matura dei giorni di assenza che possono impedirgli di accedere alle somme distribuite in sede di contrattazione integrativa.

Si è creata, quindi, una disparità tra il trattamento economico di cui possono godere i lavoratori con handicap grave da quello, peggiore, dei lavoratori conviventi con persone con disabilità.

In chiusura della Circolare è espressa l’intenzione di avviare un monitoraggio sulla fruizione dei permessi previsti dalla L. 104/92, “anche in previsione di un eventuale riordino della disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità”.

Problematiche in evidenza

La Commissione Asl che ha il compito di accertare e riconoscere la situazione di gravità, ai fini dell’applicazione della L. 104/92, al suo interno dovrebbe prevedere un medico con competenze specifiche a seconda della patologia considerata, al fine di evitare, a causa della mancanza di conoscenza della patologia stessa, il rigetto di quelle

istanze che, al contrario, avrebbero tutto il diritto di essere riconosciute.

Il lavoratore con un figlio con handicap fisico, mentale e sensoriale affronta quotidianamente un gravoso impegno assistenziale e psicologico e alcune tipologie di handicap determinano un ulteriore peso emotivo dovuto alla stessa patologia.

Sostenere il lavoratore che parte da una situazione di svantaggio costituisce il primo passo verso un cambiamento culturale e sociale in quanto lo si riconosce come risorsa e non come peso.

Il legislatore ormai da diversi anni si è espresso in materia di assistenza della persona handicappata e di diritti a sostegno della sua famiglia, ma ancora molti sono i nodi da sciogliere.

È opportuno precisare inizialmente che la condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità.

A seguire verranno formulate alcune proposte a sostegno del lavoratore che assiste un figlio o familiare portatore di handicap.

Programma di intervento a favore dei lavoratori con a carico figli portatori di handicap in situazione di gravità

Flessibilità dell'orario lavorativo: assistere un figlio portatore di handicap in situazione di gravità significa prendersi cura di soggetti carenti nelle principali autonomie e quasi sempre completamente dipendenti per le quotidiane necessità; inoltre, significa dover rispondere in maniera immediata e non prevedibile alle situazioni di emergenza intrinseche alla patologia invalidante. Proposta di intervento: in considerazione delle specifiche e peculiari difficoltà di gestione e di organizzazione familiare e conseguentemente lavorativa, consentire al lavoratore beneficiario della Legge 104/92 una gestione flessibile in entrata e in uscita dal lavoro, attraverso la realizzazione di una Banca ore personale, costituita da un monte ore annuale a cui attingere in base alle necessità ed emergenze.

Misure relative all'assenza del lavoratore per malattia di un figlio portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92: può avvenire che un figlio portatore di handicap in situazione di

gravità, ai sensi della Legge 104/92, necessiti di ricoveri ospedalieri, accertamenti e/o terapie riabilitative, anche oltre l'età in cui la legge ne prevede i congedi retribuiti per malattia. Proposta di intervento: prevedere delle forme di assenza dal lavoro che siano giustificate in virtù della necessaria assistenza da parte del genitore lavoratore, e comunque documentabile.

Prepensionamento dei lavoratori che assistono figli portatori di handicap in situazione di gravità: sono state già ampiamente evidenziate le difficoltà che quotidianamente gravano sulla famiglia con un figlio diversamente abile. Si è evidenziato che le battaglie intraprese per la conquista dei diritti, anche dei più elementari, dei propri figli diversamente abili, nascono sin dai primi anni di vita degli stessi e aumentano nella vita adulta. La mancanza di progetti di reale integrazione e di tipo assistenziale in favore del soggetto adulto disabile comporta un carico ulteriore sulle famiglie già negli anni provate e stanche. La carenza dei servizi e delle strutture a livello territoriale “impongono” alla famiglia la cura dei propri figli ormai diventati adulti e la risposta alla naturale preoccupazione del “dopo di noi”. Proposta di intervento: prevedere la possibilità di un prepensionamento dei lavoratori che assistono figli portatori di handicap in situazione di gravità.

Il lavoratore diversamente abile

Angelo Salamina

Le agevolazioni per il lavoratore diversamente abile

I lavoratori disabili possono richiedere due ore di permessi giornalieri oppure tre giorni di permessi mensili. Il disabile deve essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, co. 3 della Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Asl.

Tali permessi sono retribuiti (Legge 27.10.1993, n. 423) e sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale a carico dell'ente datore di lavoro.

Il lavoratore diversamente abile, attualmente, ha ottenuto molte possibilità di piena integrazione nel campo lavorativo, ma molte sono ancora le carenze e i bisogni.

Primo problema fra tutti, come cita l'art. 33 co. 6 della Legge 104/92 (la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai co. 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso), è l'assegnazione ai soggetti handicappati, i quali, sottoposti ad accertamento della situazione di gravità da parte della commissione dell'azienda Asl, risultano molto spesso in situazione di gravità, ma non possono usufruire di 2 ore di permessi giornalieri o 3 giorni di permessi mensili come per i sordi.

Questo perché all'interno della Commissione Asl esaminatrice evidentemente sono inclusi medici che ignorano le difficoltà comunicative a cui i sordi vengono sottoposti continuamente, con conseguenze che si ripercuotono sul benessere psichico della persona handicappata.

Sarebbe perciò auspicabile che all'interno della Commissione Asl venisse affiancato al medico legale, esperto di problemi connessi alla sordità, già effettivamente presente, un rappresentante di propria associazione (per esempio l'Ente Nazionale Sordi - ENS), in grado di

accertare in collaborazione con la Commissione Asl la situazione di handicap e/o di gravità.

In effetti, tanti sono gli esempi di problematiche e tante le proposte risolutive: un lavoratore/genitore (udente/sordo) di figlio sordo non può adempiere ai suoi compiti di assistenza e sostegno fondamentali per la crescita sana del figlio.

Si spera nel futuro prossimo in un'attenta e concreta collaborazione tra Università, enti locali, Regione, Provincia e Comune, per una attiva azione di informazione nei confronti dei soggetti diversamente abili, che già vede tutelati i suoi diritti con l'approvazione della Legge-quadro 104 del 5 febbraio 1992 e attraverso le associazioni che sono sempre pronte a difendere i diritti e i doveri dei soggetti diversamente abili, come nel caso dei sordi attraverso l'Ens, e sempre disponibili per ogni miglioramento e forma di sviluppo integrativo, affinché possa rendere soggetti con disabilità invisibili finalmente visibili a tutti, non escludendo nessuna categoria di disabilità e tutelando in egual modo ciechi, invalidi civili e sordi.

La diversa abilità nella regione Puglia

Marisa Allegretti, Luisa Giorgio

Alcuni esempi di iniziative/progetti di enti locali e istituzioni

Si è ritenuto essenziale coinvolgere le istituzioni e gli enti locali; in particolare, si è fatto riferimento a quegli enti in cui è territorialmente dislocata l'offerta formativa dell'Università di Bari. Come risposta alle nostre richieste di collaborazione abbiamo ricevuto le seguenti iniziative/progetti:

A) *Progetti a cura dell'Assessorato provinciale di Taranto alle Politiche Sociali* (dott. Stefano Fabbiano, vice presidente della Provincia di Taranto, assessore alle Politiche Sociali)

- Progetto “La scuola fa bene a tutti”
 - Obiettivi:
 - diffondere, presso tutti gli istituti scolastici della provincia, informazioni utili per avviare percorsi di integrazione per gli alunni dislessici o con problemi di apprendimento
 - stipulare protocolli operativi tra Asl e Scuola, per un piano di intervento e di corretta informazione sul problema dislessia
 - attivare percorsi formativi per gli insegnanti sulle difficoltà specifiche dell'apprendimento, per il personale sanitario
 - attuare metodologie adeguate per identificare gli allievi
 - diffondere interventi scolastici condotti con didattiche specifiche.
 - Attività: i bambini sono stati osservati attraverso prove a somministrazione collettiva sul processo di acquisizione della scrittura. I bambini risultati in difficoltà sono stati seguiti con interventi individualizzati dagli insegnanti di classe che hanno seguito un percorso formativo *in itinere*, nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio. A fine maggio, gli stessi bambini sono stati sottoposti a ulteriore *screening*. Il personale sanitario, precedentemente formato, ha proceduto a elaborare i dati e ha fornito agli insegnanti indicazioni di recupero mirato.

- Partnership: l'Assessorato provinciale alle Politiche Sociali che ha finanziato il progetto, la Sezione di Taranto dell'Associazione Italiana Dislessia, l'Asl Ta, il Centro Servizi Volontariato di Taranto, l'Ufficio scolastico provinciale, già nell'aprile 2007 avevano siglato un Accordo di Programma cui hanno aderito, successivamente, il Tribunale dei minori di Taranto e l'Associazione Cittadinanza Attiva.
- Periodo: osservazione dei bambini e primo *screening* - gennaio 2008; formazione degli insegnanti - febbraio, marzo, aprile e maggio 2008; osservazione dei bambini e secondo *screening* - fine maggio 2008.
- Progetto “Amici di Vita”, presentato dall'Assessorato provinciale alle Politiche Sociali nell'ambito del Piano di Azione Regionale “Diritti in Rete”
 - Obiettivi:
 - promuovere tra i giovani azioni di vita che includano la partecipazione e il coinvolgimento anche dei più fragili
 - aumentare la coscienza dei ragazzi senza disabilità circa la condizione dei loro compagni in difficoltà, che non deve essere causa di discriminazione
 - innescare processi di auto-mutuo aiuto, al fine di sviluppare l'autonomia residua dei ragazzi più fragili
 - cementare il sentimento di amicizia e galvanizzare la socializzazione, migliorando la capacità di integrazione ambientale, la consapevolezza di se stessi e di essere parte integrante del gruppo
 - puntare sull'educazione emotiva e sull'educazione tra pari (*peer education*) per una più efficace integrazione, funzionale a un percorso di crescita sereno ed equilibrato tra gli altri e con gli altri, per scongiurare accenti di bullismo e per contrastare la solitudine e le sue pericolose conseguenze, come la depressione e l'autolesionismo, sempre più frequenti tra i ragazzi.
 - Attività: sono state organizzate attività extrascolastiche, ovvero incontri di gruppi di otto ragazzi (quattro con disabilità e quattro senza) per un numero complessivo di 144 ragazzi delle

scuole secondarie di secondo grado della provincia nei tradizionali luoghi di ritrovo dei giovani. Le attività extrascolastiche si sono concluse con una gita all'isola di San Pietro. Sono stati previsti soggiorni estivi al lido di San Pietro in Bevagna di una settimana per ciascun gruppo. È questa la fase più importante del progetto in quanto tutti i ragazzi, con e senza disabilità insieme, hanno la possibilità di divertirsi. Durante i soggiorni estivi, i ragazzi, coadiuvati da tutor, partecipano alla preparazione dei pasti, alla pulizia degli ambienti ecc. Ciò contribuisce a sviluppare le capacità organizzative e di collaborazione. Sia le attività extrascolastiche, che i soggiorni estivi, sono stati completamente gratuiti. Si tratta di un progetto pilota dal forte carattere innovativo, in quanto si propone il superamento degli stereotipi cristallizzati che hanno relegato l'integrazione a luoghi definiti, quali appunto la scuola, precludendo invece tutti quei luoghi frequentati spontaneamente dai giovani. Spesso, infatti, i ragazzi con disabilità, nei giorni di festa o nel periodo estivo, non hanno opportunità di uscire e frequentare i loro pari, con gravi ripercussioni sotto il profilo psicologico e della qualità della vita.

- Partnership: l'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Taranto ha aderito al Piano di Azione della Regione Puglia "Diritti in Rete" - Linea B - Azione B1, pubblicando un Bando per la presentazione di progetti innovativi per l'integrazione sociale ed extrascolastica degli studenti con disabilità di scuola secondaria di secondo grado. La cooperativa sociale Futura Dast Onlus ha partecipato con il progetto "Amici di vita". L'adesione alla partnership dell'Asl di Taranto e dell'Ufficio scolastico provinciale conferisce ai contenuti e alle attività progettuali un elevato spessore tecnico e metodologico.

- Periodo: attività extrascolastiche - dal 9 giugno al 12 giugno 2008; soggiorni estivi - dal 16 giugno al 26 luglio 2008.

Il progetto prevede l'elaborazione di un manuale delle buone prassi attualmente in fase di elaborazione.

- IBISCUS - integrazione contro le barriere per innovare le scuole e l'università in nome della solidarietà, presentato dall'Assessorato

provinciale alle Politiche Sociali nell'ambito del Piano di Azione Regionale "Diritti in Rete"

- Obiettivi:
 - effettuare un monitoraggio delle disabilità presenti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Taranto e nelle facoltà universitarie del capoluogo ionico
 - procedere a una classificazione delle disabilità presenti negli istituti scolastici provinciali e nelle facoltà universitarie (tipologia di disabilità e livello di gravità)
 - effettuare una mappatura dei bisogni degli studenti con disabilità sia nelle scuole, che nelle facoltà universitarie
 - analizzare le eventuali criticità strutturali e organizzative degli istituti scolastici e delle sedi delle facoltà universitarie
 - divulgare le eventuali buone prassi.
- Attività:
 - elaborazione di questionari da somministrare ai ragazzi con disabilità, al personale della scuola, alle famiglie
 - elaborazione di questionari da somministrare agli studenti universitari con disabilità
 - somministrazione dei questionari
 - elaborazione e sintesi dei dati
 - creazione banca dati.
- Periodo: giugno-dicembre 2008.
- Partnership: Assessorato provinciale alle Politiche Sociali, cooperativa sociale Futura Dast Onlus, scuole e Facoltà universitarie.
- Telegiornale per non udenti
 - Obiettivi:
 - garantire l'informazione alle persone con problemi di udito
 - attivare un ulteriore servizio alle persone con fragilità
 - segnare un'altra tappa lungo il percorso di creazione di un contesto sociale inclusivo in area ionica.
 - Attività: il telegiornale in lingua dei segni va in onda tutti i giorni feriali, esclusi sabato e domenica, alle ore 19,00, sull'emittente locale Studio 100 TV.

- Periodo: il servizio sarà erogato per un anno.
- Progetto estate sicura 2008 - emergenza caldo
 - Obiettivi:
 - tutelare la salute degli anziani e delle persone con disabilità che nel periodo estivo sono più esposte alle conseguenze delle temperature elevate
 - attuare un'informazione capillare su tutto il territorio
 - mettere in campo una rete di intervento a livello di Ambito, costituita da utenti, familiari, volontari che interagiscono tra di loro e con le istituzioni per fronteggiare una serie di problematiche eterogenee.
 - Attività:
 - costruzione dell'anagrafe delle fragilità
 - attivazione di un sistema di informazione capillare grazie anche all'attivazione di due numeri verdi, uno a cura dell'Associazione Auser, l'altro a cura dell'Asl Ta. È stata inoltre realizzata una brochure con i consigli più utili per scongiurare malori ed eventuali problemi, anche gravi, oltre ai numeri verdi e altri recapiti utili. La realizzazione di manifesti e locandine ha contribuito a divulgare in maniera incisiva il progetto
 - realizzazione di un sistema di attivazione del modello organizzativo in rete in ambito distrettuale
 - istituzione di un sistema di emergenza per i casi di fragilità sanitaria e sociale.
 - Partnership: Assessorato provinciale alle Politiche Sociali, Asl Ta, Anci, Osservatorio provinciale delle Politiche Sociali, Centro Servizi Volontariato di Taranto, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Federfarma, i Comuni della provincia, Prefettura, Caritas.
 - Periodo: 20 giugno-20 settembre 2008, ma l'obiettivo è di estendere a tutto l'anno l'attenzione conferita alle persone in difficoltà, grazie all'anagrafe delle fragilità.

B) Iniziative a cura della Provincia di Brindisi (Maria Consales, assistente sociale)

- servizio (già al secondo anno) di assistenza specialistica personalizzata scolastica e/o domiciliare per studenti videolesi e audiolesi attraverso operatori, facilitatori della comunicazione, nelle scuole e a domicilio (Legge Regionale 19/06 art. 17, co. 1)
- corsi di formazione per educatori, relativamente alle disabilità sensoriali
- riabilitazione visiva, integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati art. 3, co. 1, Legge 284/1997
- Protocollo di intesa dell'Assessorato alle Politiche Sociali per l'integrazione dei ragazzi diversamente abili 2007-2008 (v. Allegati).

C) Iniziative di alcune Circoscrizioni del Comune di Bari

VI Circoscrizione Carrassi-San Pasquale (Vincenza Caradonna, educatore professionale; dott. Marco De Pascale, direttore)

Il servizio socio-educativo già dal 2000 ha previsto l'inserimento dei minori diversabili nei progetti sportivi extrascolastici, realizzati in collaborazione con operatori e tecnici specializzati nel settore. L'obiettivo è stato di sperimentare le risposte, il più possibile rispondenti alle esigenze e ai bisogni di questa fascia di utenza. Tra l'altro, il servizio socio-educativo ha svolto anche un lavoro di rete con le scuole, con l'obiettivo di attivare un canale privilegiato di informazione e comunicazione (realizzazione banca dati relativa all'entità del fenomeno e informazione all'utenza). Pertanto, il servizio socio-educativo ha inserito questa fascia di utenza in tutti i progetti sociali realizzati con fondi circoscrizionali:

- a. laboratorio Vacanza studio (soggiorno estivo di 8 giorni rivolto a 15 minori), riproposto dal 2001 a oggi
- b. tutoraggio educativo (accompagnamento e presa in carico giornaliera del minore), riproposto dal 2000 a oggi
- c. progetti relativi al recupero scolastico e integrazione scolastica sino all'attuale "tutoraggio e recupero scolastico", gestito da

- operatori specializzati nella diagnosi, cura e presa in carico dei diversabili, con particolare attenzione al diritto allo studio
- d. emporio dei mestieri, tirocinio formativo per adolescenti, tutt'ora in corso
 - e. estate ragazzi, rivolto a 30 minori tra i 4 e 11 anni, svolto essenzialmente nel periodo estivo (da fine giugno a inizio settembre)
 - f. attività sportive (ippoterapia, nuoto-acquaticità e psicomotricità) in favore di minori diversabili, rivolto a 15 minori, per 20 incontri da tenersi trisettimanalmente
 - g. progetti realizzati con fondi dell'Assessorato Solidarietà Sociale
 - h. progetto a sostegno di attività in favore di soggetti socialmente deboli e svantaggiati che presentino anche situazioni di disabilità e non autosufficienza, rivolto a 10 minori di età compresa tra i 4 e 20 anni, per 32 incontri. Sono previsti i seguenti interventi: attività ludico-ricreative e di psicomotricità, nuoto, ippoterapia, da realizzare a breve.

▪ VII Circoscrizione Madonnella

Progetti sportivi e sociali per soggetti diversamente abili:

- a. i soggetti che presentano situazioni di disabilità sono stati inseriti anche in progetti sociali destinati a minori del quartiere Madonnella, al fine di favorire l'integrazione sociale degli stessi e far acquisire la capacità di lavorare in gruppo
- b. nel mese di luglio 2007 è stato avviato il progetto sociale denominato "E ... state a Bari", destinato a 35 minori di età compresa tra gli 8 e i 10 anni
- c. un percorso "ludico ricreativo" per i minori con scarse occasioni di gioco e aggregazione sociale
- d. i diversamente abili sono stati inseriti anche nel progetto sportivo "Scuola di nuoto" destinato a 30 minori di età compresa tra i 6 e i 10 anni, realizzato con fondi circoscrizionali 2007 e avviato nel mese di gennaio 2008. Nello specifico è stato realizzato un progetto denominato "Un giorno di straordinaria abilità" nell'estate 2007. Il progetto ha sviluppato un cortometraggio della

durata minima di 45 minuti sul tema della disabilità. Racconti con una o più storie i cui protagonisti sono stati per l'appunto, soggetti diversamente abili che contemporaneamente hanno costituito un gruppo di lavoro per la realizzazione (progettazione e montaggio) del cortometraggio stesso.

La Circostrizione Madonnella intende avviare, a breve, un altro progetto sociale denominato "Diversamente abili", al fine di valorizzare le risorse personali e di gruppo tramite strumenti di gioco e sport. Il progetto sarà realizzato lungo l'arco di 8 settimane, ipotizzando la realizzazione di due laboratori pomeridiani settimanali e una terza giornata dedicata allo sport (16 giornate di laboratorio e almeno 8 dedicate alle sport).

Disabilità e Inail: iniziative sull'inserimento/reinserimento lavorativo del lavoratore disabile (dott. Domenico Cosimo Princigalli, direttore sede provinciale Inail di Bari)

Con il Decreto 38/2000 si assiste a un cambiamento del ruolo dell'Inail che diventa soggetto attivo a sostegno delle politiche per l'occupazione. A seguito della nuova normativa l'infortunato cessa di essere "assicurato" per diventare "cittadino avente diritto alla salute", ovvero a una tutela globale e integrata. Globale in quanto prevede tutti i tipi di servizio: dalla prevenzione all'indennizzo, alla cura, alla riabilitazione, alla fornitura di protesi e presidi ritenuti necessari per il raggiungimento della massima autosufficienza fino al reinserimento nella vita sociale e lavorativa. Integrata in quanto tali servizi sono forniti con modalità coordinate e interrelate fra loro da un'equipe multidisciplinare che coinvolge varie figure professionali: medico, assistente sociale, personale amministrativo, più eventuali consulenti che vanno dallo psicologo del lavoro al fisioterapista, dal geometra all'ingegnere per tutte le problematiche legate all'abbattimento delle barriere architettoniche sia all'interno dell'abitazione, che sul posto di lavoro, al tecnico informatico per l'installazione e collaudo dei presidi informatici. Il Dlgs 38/2000 chiama l'Inail a svolgere un ruolo di "facilitatore" dei meccanismi di reinserimento lavorativo dei disabili, orientando il mondo del lavoro verso l'impiego di questi soggetti e

collaborando con gli enti e gli organismi previsti dalla Legge 68/1999 che, istituzionalmente, sono preposti a tale compito. L'obiettivo specifico che scaturisce dal quadro normativo dettato dalla Legge 68/99 e dall'art. 24 del Dlgs 38/2000 è quello di realizzare, secondo le finalità istituzionali dell'ente e nell'ambito delle proprie competenze in materia di presa in carico e riabilitazione, percorsi formativi e di integrazione lavorativa individualizzati per persone vittime di gravi infortuni sul lavoro che abbiano problemi di collocazione o ricollocazione al lavoro. Il Progetto risponde a uno specifico bisogno sociale di tutela della disabilità e si colloca all'interno delle nuove finalità dell'Inail che, da una concezione meramente risarcitoria basata essenzialmente sulla monetizzazione del danno subito, sono passate a una "presa in carico totale" del lavoratore, mettendo in primissimo piano i temi del reinserimento sociale e professionale e contribuendo, in questo modo, a un complessivo miglioramento della qualità di vita delle persone e della qualità dei livelli di assistenza. Sull'avviamento al lavoro l'Istituto negli anni passati ha stanziato una quota consistente di risorse, pari circa a 150 miliardi di vecchie lire, destinata a finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro e all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane (comprese le cooperative). Di questa cifra complessiva è stato finora speso solo il 19%. Secondo i dati forniti dalla Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi, al 30 giugno 2006, sono stati realizzati 224 progetti di riqualificazione professionale a cui hanno preso parte 1.276 persone disabili, 449 delle quali hanno trovato un nuovo lavoro. Mentre sull'altro fronte, sono stati 49 i progetti (di cui 41 già ultimati) per il superamento/abbattimento delle barriere architettoniche sul posto di lavoro, nonché nelle loro dimore abituali, sia in caso di proprietà che in caso di locazione. Inoltre, la maggior parte dei finanziamenti sono stati spesi al Nord e solo pochissimi al Centro e al Sud. A livello regionale è stato organizzato e concluso un corso teorico/pratico di alfabetizzazione informatica, al termine del quale è stato possibile ricollocare un solo disabile partecipante. Contestualmente, è stato sottoscritto con la Provincia di Bari un

protocollo di Intesa, avente come elemento strutturale interventi destinati a collegare le iniziative di formazione e di riqualificazione professionale al tessuto economico locale. Al fine di creare nuovi percorsi formativi individualizzati per gli invalidi del lavoro che possano prevedere l'accompagnamento e il tutoraggio per la ricerca attiva di un lavoro anche attraverso il supporto alle imprese per la conoscenza dei profili degli infortunati e di identificazione di posizioni lavorative, sono state attivate delle sinergie di rete con altre realtà Inail che hanno già conseguito risultati positivi e incoraggianti nell'ambito del reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro. L'Inail, inoltre, dopo una vasta e apprezzata esperienza nel campo delle protesi e della riabilitazione, in linea con l'ampliamento della missione istituzionale, ha attuato un nuovo approccio alle esigenze di informazione e di integrazione delle persone disabili: attraverso la fornitura di ausili informatici, opportunamente adattati, l'Inail, infatti, persegue l'obiettivo di facilitare l'autonomia dell'invalido da lavoro, potenziando la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura per una migliore integrazione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate al reinserimento sociale dei lavoratori disabili per infortunio sul lavoro, è stato introdotto, a cominciare dal 2001, un programma formativo a distanza sull'informatica di base rivolto agli invalidi del lavoro dotati di un personal computer di proprietà o precedentemente fornito dall'Inail. Difatti, l'Istituto ha individuato nella fornitura di un computer, dotato di idonee tecnologie assistite (barra *Braille*, sintetizzatore vocale ecc.) e del relativo pacchetto formativo necessario per usarlo correttamente, un mezzo utile per contribuire al reinserimento sociale dei disabili stessi. In tal senso, il progetto "Imparo a usare il computer" ha offerto un programma di formazione a distanza per l'apprendimento dell'informatica di base, per l'uso della posta elettronica e della navigazione in *Internet*, attraverso un corso di auto-istruzione supportato da un tutor *online*. A livello regionale si è andata intensificando l'attività di fornitura di postazioni informatiche adattate: attività che ha avuto come momento culminante l'allestimento, presso ogni sede territoriale, di un *demo-point*.

Contestualmente, l'Inail ha aderito al programma "Linee guida per l'integrazione dei disabili in azienda: da obbligo a risorsa" proposto dalla Fondazione Asphi. Su tale base, è stato elaborato un progetto finalizzato all'ottimizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti disabili all'interno dell'Istituto. Il progetto, inaugurato nell'aprile 2003, ha consentito il miglioramento del rapporto di lavoro di ogni disabile dipendente, individuando e fornendo a ciascuno l'ausilio specifico più idoneo, in relazione al tipo di disabilità. In particolare, per i dipendenti con disabilità visiva (centralinisti non vedenti o ipovedenti), è stato attivato un corso di alfabetizzazione informatica propedeutico a far acquisire tutte le competenze necessarie all'utilizzo dei principali programmi di *Office*, nonché all'uso della posta elettronica, della navigazione in *Internet* e *Intranet* e ogni altra conoscenza per svolgere al meglio le funzioni loro assegnate e incrementare, altresì, il loro livello di autonomia attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Il corso è stato finalizzato, inoltre, a consentire la scelta dell'*hardware* e del *software* d'ausilio più rispondente alle singole necessità (Jaws sintesi vocale o Lunar Plus Ingranditore con sintesi vocale). Dal mese di luglio 2002 è stato istituito il servizio *Voice Mail* che consente a tutti i dipendenti Inail con problemi della vista di essere aggiornati, senza far uso di documenti cartacei, su quanto avviene all'interno dell'Istituto. Per il suo tramite, infatti, mediante l'utilizzo di un comune apparecchio telefonico, sia fisso sia cellulare, è possibile ascoltare, dopo esserne stati preventivamente abilitati, i messaggi ricevuti nella casella di posta elettronica aziendale in cui confluiscono comunicazioni varie, circolari, ordini di servizio, comunicazioni sindacali ecc. Inoltre, per permettere ai dipendenti con disabilità visiva di gestire personalmente e autonomamente l'attestazione della propria presenza sul posto di lavoro, presso ogni struttura centrale e territoriale sono stati installati orologi rilevatori delle presenze dotati di tastiera in codice *Braille* e di ripetitore vocale delle operazioni effettuate. Nell'intento di corrispondere alle esigenze di informazione e integrazione delle persone disabili, a partire dagli infortunati sul lavoro, nella società in trasformazione e nel mondo del lavoro, è stato messo a punto il Sistema SuperAbile, costituito da un

Contact Center, totalmente accessibile (numero verde 800810810 e portale www.superabile.it) e progettato per fornire un'effettiva e valida opportunità di conoscenza e di approfondimento sulla disabilità, sia per il mondo esterno all'Istituto sia per le professionalità interne, in un'ottica di sensibilizzazione alle tematiche e di utilizzo strumentale delle informazioni e dei contenuti costantemente aggiornati e gestiti da specialisti della materia. In merito all'accessibilità e usabilità dei servizi, Call Center e Portale sono stati progettati secondo alcune caratteristiche tecniche idonee a consentire agli utenti di informarsi e essere informati pur in presenza di diversi tipi di disabilità (sensoriale, motoria, cognitiva). In particolare, per il portale sono state pienamente applicate le linee guida sull'accessibilità dei siti web del Consorzio mondiale del web, della Circolare Aipa, della Direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica e, sotto il profilo tecnico, degli adattamenti di tipo *hardware* e *software* previsti per particolari necessità e bisogni. Particolare attenzione meritano, tra l'altro, le iniziative messe in atto dall'Inail finalizzate a diffondere la cultura della pratica sportiva come parte integrante del percorso riabilitativo personalizzato di ogni disabile da lavoro. Su queste basi l'evoluzione della *mission* dell'Inail consente, oggi, di fornire ai disabili da lavoro nuovi strumenti compensativi dell'handicap, oltre a quelli tradizionali quali, tra gli altri, la fornitura di supporti tecnologici sempre più sofisticati e il sostegno della pratica sportiva allo scopo di favorire il massimo recupero delle funzioni lese e la valorizzazione delle capacità residue per una piena integrazione sociale. In questa prospettiva, acquista importanza la partnership con il Cip, iniziata nel 2001 con la gestione dell'area tematica "Sport" del portale www.superabile.it e proseguita con la sponsorizzazione delle squadre nazionali degli atleti disabili e con la promozione del marchio SuperAbile. La sinergia si è tradotta in un rapporto di collaborazione con le équipes multidisciplinari e nell'orientamento e avviamento allo sport dei disabili da lavoro attraverso le società sportive federate.

Alla luce di quanto esposto, anche la Direzione regionale Puglia si è impegnata a siglare una convenzione con gli organi territoriali del Cip. La realtà territoriale, infine, si caratterizza per la presenza del

Centro di Informazione, Assistenza e Consulenza per Neurolesi (CIAC) che, partendo da un preciso piano di delocalizzazione territoriale dei servizi offerti dal Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, ha consentito di sperimentare vantaggi e limiti di una nuova modalità operativa, determinando una crescita quantitativa, ma soprattutto qualitativa della domanda e delle aspettative dell'utenza.

Il Ciac, infatti, avvalendosi di specifiche personalità, dovrà essere in grado di fornire le seguenti prestazioni:

- servizio di consulenza su presidi e ausili tecnici, informatici e domotici. Il servizio, gestito dal medico legale, fornisce informazioni sul tipo di fornitura più idonea al caso specifico dando, allo stesso tempo, la possibilità all'utente di provare il dispositivo e provvedendo in un secondo momento all'addestramento all'uso dello stesso
- servizio di riabilitazione funzionale e/o occupazionale
- servizio di segretariato sociale. Il servizio, gestito dal funzionario socio-educativo, fornisce all'utente e alla sua famiglia informazioni e assistenza per la risoluzione delle principali problematiche della vita quotidiana, svolgendo attività di accoglienza e di orientamento. Offre informazioni su viaggi, sport e tempo libero; sulle agevolazioni fiscali di cui poter beneficiare; fornisce la modulistica opportuna circa il settore della mobilità, con la possibilità di consultare la normativa e la legislazione regionale, nazionale e comunitaria di settore attualmente in vigore
- servizio di sostegno psicologico
- servizio di consulenza tecnica per l'edilizia.

Il modello operativo del Ciac è basato su cinque momenti fondamentali:

- contatto con il paziente: prima visita ed elaborazione di un progetto protesico-riabilitativo personalizzato
- programmazione del processo di presa in carico
- individuazione del presidio e contemporaneamente addestramento al suo utilizzo
- riesami mensili sullo stato di avanzamento del programma rispetto agli obiettivi e ai tempi stabiliti

- valutazione conclusiva del programma protesico-riabilitativo.

I destinatari degli interventi sono le persone disabili, gli operatori del settore e i vari enti e organismi interessati. Le prestazioni offerte dal Ciac non possono essere proposte attraverso percorsi standardizzati e ripetibili in quanto le variabili individuali non sono definibili a priori.

Tuttavia, ogni singolo progetto, prevede:

- una valutazione interdisciplinare dell'assistito a riscontro del suo inquadramento diagnostico
- la definizione di uno o più obiettivi e lo sviluppo di un progetto protesico-riabilitativo-assistenziale integrato
- il riesame periodico dell'efficacia di tale progetto e l'eventuale ridefinizione di obiettivi di attività.

Quesiti, risposte e proposte

Quesito di massima: al termine della scuola, per questi nostri figli un po' più bisognosi, cosa è previsto nel nostro territorio? *Proposta:* al di là delle premure e amore che una famiglia può offrire (purtroppo non per sempre) è necessario un concreto sostegno da parte delle istituzioni. Si potrebbero realizzare progetti di assegnazione di un educatore professionale al soggetto diversamente abile anche dopo il periodo scolastico; progetti per la creazione di centri diurni da realizzare in stretta collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio che, a diretto contatto con l'utenza e aggiornate sulle strategie riabilitative idonee alle diverse patologie, possano concretamente offrire alle Istituzioni contributi e conoscenze esperienziali.

L'Università di Bari accoglie il diversamente abile: iniziative, servizi e ausili

Paolo Ponzio, Marisa Allegretti, Angelo Salamina

L'università è istituzionalmente il luogo della cultura, della ricerca, della sperimentazione, ma per scelta l'Università di Bari è anche il luogo della stimolante partecipazione: quella di coloro che, accettandola come vera e propria sfida, hanno deciso di lavorare attivamente per favorire l'inclusione del disabile e del superamento dell'handicap.

Nel 2007 il delegato del Rettore per la disabilità, prof. Paolo Ponzio, in una lettera aperta allo studente in difficoltà scrive: «Carissimo studente, nel corso dell'incontro tenutosi il 22 marzo scorso presso l'Aula Magna del nostro Ateneo, insieme al Magnifico Rettore, prof. Corrado Petrocelli, sono affiorate alcune problematiche inerenti le diverse abilità. Rispetto a quanto emerso, l'Università cercherà di porre in essere alcune iniziative a favore degli studenti iscritti alla nostra Università. Innanzitutto, la Commissione per la diversa abilità, da me coordinata, nella riunione del 19.03.2007, ha predisposto la formulazione di un apposito bando per la concessione, a favore di studenti con percentuale di disabilità pari o superiore al 66%, di un contributo monetario per sostenere e facilitare l'acquisto, in rapporto al tipo di disabilità, di attrezzature informatiche specialistiche di carattere non medicale e di strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali che impediscano la partecipazione attiva ai corsi di studio. Tale decisione è poi stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26.4.2007. In secondo luogo, si è dato impulso all'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Corso di laurea in Scienze motorie e il Comitato Italiano Paraolimpico provinciale di Bari, per l'avvio di alcune attività sportive che saranno realizzate presso il CUS Bari. Infine, abbiamo predisposto un nuovo modello per l'accompagnamento fisico alle sedi universitarie che potrai compilare e consegnare all'Ufficio per la disabilità. Subito dopo l'incontro del 22 marzo, abbiamo anche sollecitato, tramite lettera, sia

il Sindaco di Bari, sia il Prefetto di Bari e di Taranto perché predispongano un ampliamento dei parcheggi vicino alle sedi universitarie e un loro giusto utilizzo. Abbiamo anche messo a disposizione parte dell'atrio di via Crisanzio del Palazzo Ateneo per coloro che hanno necessità di recarsi a lezione nei plessi del centro di Bari o nelle segreterie studenti. Abbiamo iniziato un cammino e spero di avere in futuro altre occasioni per incontrati».

Carta dei servizi dell'Università di Bari per la disabilità

L'Università di Bari, nell'intento di promuovere la piena partecipazione di tutti gli studenti alle attività didattiche, formative e relazionali, garantendo l'effettivo esercizio del diritto allo studio, ha predisposto un programma per favorire la piena integrazione degli studenti disabili all'interno della comunità accademica.

La Sala Accoglienza disabili situata al piano terra del Palazzo Ateneo (Atrio di via Crisanzio) nasce come centro di ascolto per:

- assicurare l'accesso all'Università di studenti con disabilità
- assicurare la partecipazione alla vita universitaria agli studenti con disabilità
- fornire informazioni utili alla risoluzione dei problemi d'inserimento della vita universitaria
- accogliendo proposte e richieste da parte degli studenti disabili e dei familiari o accompagnatori.

I servizi offerti si uniformano alle disposizioni della L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e della successiva integrazione L. 17/99, di cui si riportano i punti essenziali:

- predisposizione di sussidi tecnici e didattici specifici
- supporto didattico mediante apposito servizio di tutorato specializzato
- impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia dell'handicap.

Si rende noto che gli studenti disabili con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi dovuti all'Università; chi, invece è in possesso di

una invalidità riconosciuta tra il 45% e il 65% è tenuto a versare all'Università il 50% delle tasse e dei contributi dovuti. Sull'apposito modulo per l'iscrizione occorre barrare le caselle corrispondenti alla percentuale di invalidità e alla tipologia di invalidità possedute ed allegare una copia del certificato di invalidità rilasciata dall'Organismo competente, nonché un versamento su c/c postale n. 8706 intestato all'Università degli Studi di Bari di € 14,62 corrispondente al pagamento dell'imposta di bollo.

La Sala Accoglienza è aperta durante tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Utenti dei servizi

L'insieme dei soggetti al quale è riconosciuto il diritto di usufruire dei servizi erogati dall'Ufficio Disabilità è costituito da tutti gli studenti disabili regolarmente iscritti ai corsi di laurea.

Lo staff

- Il delegato del Rettore per la Disabilità: prof. Paolo Ponzio
- la Commissione disabilità (un docente referente per ogni Facoltà. I nominativi sono presenti sul sito dei Servizi alla disabilità su www.uniba.it)
- Ufficio per la Disabilità e l'Handicap, Palazzo Ateneo (Atrio di via Crisanzio). Responsabile Anna Capri: tel. 080.5714058; fax 080.5714917.

Servizi erogati

Tutti i servizi vengono erogati in base alla tipologia della disabilità, coerenti con i piani di studio ed esclusivamente per le attività istituzionali:

- servizio di tutorato attraverso la collaborazione e l'accompagnamento a cura di studenti senior
- servizio di interpretariato per disabilità uditiva (lingua italiana dei segni)
- servizio trasporto urbano

- attrezzature tecniche e informatiche specifiche (sintesi vocali, videoingranditori ecc.)
- aiuto nell'espletamento di attività burocratiche all'ingresso e *in itinere*
- trattamento di materiale didattico.

Modalità di erogazione dei servizi

I servizi vengono erogati, compatibilmente con le risorse disponibili assegnate annualmente, solo dietro richiesta scritta degli aventi diritto.

Tutorato alla pari e tutorato didattico e specializzato

Tipologia di sostegno attraverso la collaborazione e l'accompagnamento a cura di studenti senior, selezionati per il tramite di un concorso, nell'ambito degli iscritti a ogni singola facoltà, che monitora il percorso di studi dello studente, garantisce il supporto necessario nel reperire il materiale didattico e di studio e fornisce l'assistenza per le pratiche amministrative.

Al fine di poter usufruire dell'assegnazione dello studente senior gli studenti dovranno presentare apposita richiesta mediante la compilazione dei moduli appositi messi in distribuzione c/o la "Sala Accoglienza Disabilità".

Servizio di interpretariato per studenti non udenti

Il Servizio di interpretariato della lingua dei segni, attraverso l'assegnazione di personale specializzato in favore degli studenti audiolesi che ne fanno richiesta per la frequenza delle attività didattiche, esercitazioni, esami di profitto, nonché per l'espletamento delle pratiche amministrative, si svolge in tutte le facoltà sulla base delle esigenze degli studenti che ne fanno richiesta.

Al fine di poter usufruire di tale servizio, gli studenti dovranno presentare apposita richiesta mediante la compilazione di moduli predisposti e disponibili presso la Sala Accoglienza.

Trasporto e assistenza

Servizio di trasporto urbano attraverso la Convenzione tra l'Università di Bari e l'AMTAB e l'EDISU, con automezzo attrezzato dal proprio domicilio se residenti nella città di Bari, o dalla stazione ferroviaria o autofilotranviaria, se non residenti nella città di Bari, alla sede universitaria della facoltà frequentata dallo studente e viceversa. Tale servizio viene erogato a studenti affetti da grave handicap visivo e motorio.

Al fine di poter usufruire di tale servizio, gli studenti dovranno presentare apposita richiesta, indicando il proprio domicilio, giorni di frequenza, facoltà frequentata, orari mediante la compilazione di moduli predisposti e disponibili c/o l'Ufficio Disabilità.

Ausili tecnici

Ausili informatici: l'Università di Bari prevede forme di incentivazione, quali l'erogazione di contributo monetario finalizzato all'acquisto di computer e attrezzature specifiche. Gli studenti interessati, a seguito di emanazione di bando pubblico, possono presentare richiesta per fruire del suddetto contributo.

Laboratori informatici: al fine di migliorare e razionalizzare l'ubicazione dei laboratori informatici, in tempi brevi, si provvederà alla progettazione di soluzioni tecniche idonee a garantire l'adeguato funzionamento delle isole didattiche per studenti diversamente abili. Al momento, è disponibile il laboratorio informatico ubicato presso il Dipartimento di Informatica c/o Campus - Aula Turing - 3° piano - Via Orabona - Bari. Responsabile tecnico: dott. Sergio Gargano - lisda_di@uniba.it.

Responsabilità degli studenti con disabilità

Qualora uno studente con disabilità desideri fruire di benefici e servizi deve fornire la documentazione necessaria all'Ufficio Disabilità. Successivamente, deve:

- contribuire all'organizzazione razionale degli accompagnamenti e dei trasporti, comunicando tali richieste al momento

dell'immatricolazione e prima dell'inizio dei corsi con una settimana di anticipo

- comunicare all'Ufficio Disabilità eventuali speciali esigenze (non di tipo infermieristico o para-infermieristico o di assistenza alla persona, perché non sono di competenza dell'Ateneo) al momento dell'immatricolazione o almeno due settimane prima dell'inizio dei corsi
- rispettare le modalità e i tempi di erogazione dei servizi, impegnandosi a comunicare 24 ore prima l'eventuale rinuncia.

Compiti dell'Ufficio Disabilità

- Fornire i servizi previsti, secondo i parametri già descritti, per accogliere gli studenti disabili in tutte quelle che sono le attività organizzative dell'Ateneo per la totalità degli studenti
- fornire allo studente disabile le informazioni in formato accessibile
- conservare e mantenere la privacy sui dati forniti dallo studente con disabilità.

Tutti i servizi che non sono esplicitamente citati non sono di competenza dell'Ufficio Disabilità e quindi non vengono erogati dallo stesso.

Agevolazioni dell'EDISU

L'Ente per il Diritto allo studio universitario dell'Università di Bari (Edisu-Università) è un Ente strumentale regionale istituito dalla Regione Puglia con Legge regionale n. 12/96 del 5 luglio 1996, in applicazione della normativa nazionale sul Diritto allo Studio.

L'attività dell'EDISU ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino il diritto allo studio universitario degli studenti iscritti all'Università di Bari, all'Università LUM di Casamassima e per gli studenti dell'Istituto Superiore Studi Musicali del Conservatorio "N. Piccinni" di Bari.

Per l'attuazione di tale finalità sono previsti i seguenti interventi:

- borse di studio
- servizio alloggio

- servizio per studenti diversamente abili
- rimborso tassa regionale
- interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive
- contributi per la mobilità internazionale
- servizio di ristorazione
- servizio librario
- servizio di trasporto
- sussidi di studio.

Tali benefici sono regolati dalla Legge n. 390/91 e dal DPCM attuativo del 9/4/2001 e dalle Direttive emanate dalla Regione Puglia in materia di interventi per il diritto allo studio universitario.

L'EDISU istituisce particolari interventi per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, quali:

- particolari condizioni di merito per partecipare al concorso per borse di studio e posti alloggio
- integrazione all'importo delle borse di studio da 660,00 a 1.000,00 Euro
- esonero dal pagamento della tassa regionale di 77,47 Euro
- nei collegi "R. Dell'Andro", "Diomede Fresca", "B. Petrone" e "V. Starace". Sono disponibili rispettivamente n. 8, 8, 4, e 3 camere attrezzate a due letti con bagno, riservate esclusivamente a studenti diversamente abili anche se non vincitori, e loro accompagnatori
- trasporto gratuito con accompagnatore ai plessi universitari per studenti con invalidità motoria e/o visiva.

I requisiti di merito richiesti sono i seguenti:

Laurea di I livello: secondo anno: 15 crediti bonus 3; terzo anno: 48 crediti bonus 7; 1° fuori corso: 81 crediti bonus 9; 2° fuori corso: 108 crediti. Il bonus non utilizzato nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzato negli anni accademici successivi.

Laurea specialistica di II livello: secondo anno: 18 crediti; 1° fuori corso: 48 crediti; 2° fuori corso: 72 crediti.

Laurea specialistica a ciclo unico (cinque anni): secondo anno 15 crediti; terzo anno 48 crediti; quarto anno 81 crediti; quinto anno 114 crediti; 1° fuori corso: 147 crediti; 2° fuori corso: 180 crediti.

Laurea specialistica a ciclo unico (sei anni): secondo anno 15 crediti; terzo anno 48 crediti; quarto anno 81 crediti; quinto anno 114 crediti; sesto anno 147 crediti; 1° fuori corso: 180 crediti; 2° fuori corso: 213 crediti.

L'importo della borsa di studio può essere incrementato da 660,00 a 1.000,00 Euro, al fine di consentire l'acquisto di protesi e supporti, nonché di interventi che possano agevolare lo svolgimento dell'attività didattica e di studio.

I posti alloggio disponibili per studenti diversamente abili non assegnati per mancanza dei requisiti di merito e di reddito saranno riservati al prezzo di 3,00 Euro al giorno a studenti appartenenti a tale categoria, che ne facciano richiesta, purché abbiano comunque conseguito la metà dei crediti previsti dal comma precedente. Eventuali accompagnatori fruiranno delle stesse condizioni dello studente diversamente abile.

Alcuni quesiti/risposte

Quesito di massima: anche l'Università di Bari ha espresso la volontà di attivarsi per favorire il diritto allo studio per gli studenti con difficoltà particolari, ma la possibilità di lavorare con disabili fisici e sensoriali può essere condizione di privilegio rispetto ai disabili psichici anche se per questi ultimi il percorso di integrazione è più articolato e presenta maggiori difficoltà? *Proposta:* si potrebbero prevedere accordi con le associazioni di persone con disabilità presenti sul territorio e percorsi misti di istruzione e stage lavorativi da effettuare in collaborazione con Aziende private ed Enti pubblici.

Quesito di massima: il percorso di sensibilizzazione del mondo universitario rispetto alla disabilità non può che arricchirsi attraverso i suggerimenti e le esperienze di vita che lo stesso mondo della disabilità può offrire. Rendere protagonisti e non semplici fruitori di un servizio gli studenti con disabilità è occasione preziosa, con quale strumento può realizzarsi tale obiettivo? *Proposta:* realizzazione di un questionario che raccolga, direttamente da chi le vive, le esperienze e i suggerimenti degli studenti con difficoltà.

Tale questionario potrebbe essere esteso anche ai lavoratori diversamente abili ed a quelli che assistono un familiare diversamente abile.

Problematiche in evidenza

L'Università ha previsto agevolazioni, apporti tecnici e servizi da erogare a diverso titolo per gli studenti disabili; sarebbe opportuno organizzare il servizio al momento dell'iscrizione universitaria prevedendo già un ausilio al diversamente abile con problemi uditivi (sordo) con il supporto di un interprete della lingua dei segni (LIS).

**L'offerta formativa dell'Università di Bari:
indicazioni per coloro che intendono occuparsi del mondo
della disabilità e il passaggio operativo nel mondo del lavoro**

Giuseppe Elia, Marisa Allegretti

La locuzione di insegnante di sostegno è comparsa per la prima volta nella Circolare Ministeriale 199 del 28.7.1979 e nella stessa si specifica che bisogna evitare che i suoi compiti siano interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all'insegnante di classe. Egli, infatti, è un docente per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento.

Con la Legge 104/92 si sancisce che la formazione degli insegnanti per alunni con bisogni speciali è demandata all'Università. Bisogna comunque attendere ancora quattro anni per l'avvio, all'interno del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, di una formazione di insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per l'attività didattica di sostegno. Per quanto concerne, invece, la formazione dei docenti di scuola secondaria di I e II grado la formazione viene demandata alla SSIS di Ateneo (Scuola di Specializzazione Insegnanti secondari) con l'attivazione di attività aggiuntive di sostegno (400 ore) per il conseguimento del titolo abilitante.

Lo specifico del ruolo dell'insegnante di sostegno nella costruzione di un piano educativo individualizzato presuppone:

- un'attenta lettura della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, stabilendo dei rapporti con la famiglia e gli specialisti della sanità e con i servizi sociali del territorio e cogliendo le sollecitazioni che provengono da un'attenta lettura degli ambienti di vita e di relazione dell'alunno
- il riferimento al progetto educativo a lungo termine (autonomia funzionale, sviluppo di abilità sociali, ricerca e costruzione di identità)

- l'assunzione del ruolo di coordinatore, di figura ponte tra attività scolastiche ed extrascolastiche, in grado di sviluppare azioni molteplici e fra loro connesse sul piano programmatico, metodologico e organizzativo
- l'opzione per una dimensione dell'aver cura (anticipare liberando), in rapporto al prendersi cura (sostituirsi dominando).

La figura dell'educatore a scuola: Comune, Asl e Provincia

In applicazione dell'art. 139, lett. C, del Decreto Legislativo 112/98 e della Circolare del Ministero dell'Istruzione del 30.11.2001 prot. 3390 viene demandato all'ente locale (Comune e Provincia) il compito di fornire l'assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13.9.2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, co. 3 della Legge 104/92, a carico degli stessi enti.

Si tratta di figure professionali quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni, o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che affiancano i giovani diversamente abili affetti da patologie particolarmente gravi, che frequentano le scuole medie secondarie e superiori e concorrono, con le altre figure professionali, interne ed esterne al sistema scolastico, alla realizzazione del piano educativo individualizzato.

Corsi di laurea

Per la formazione dei docenti di scuola dell'infanzia e scuola primaria si rinvia al Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. Per la formazione dei docenti di scuola secondaria I e II grado alle SSIS di Ateneo.

Per la formazione dell'educatore si rinvia al Corso di laurea in Scienze dell'Educazione e Formazione della Facoltà di Scienze della Formazione; per l'educatore professionale, ambito sanitario, alla

Facoltà di Medicina, così come per la figura del logopedista e del fisiatra.

Master, corsi di specializzazione e alta formazione

Master di I livello:

- *Assistenza alla comunicazione per non udenti*, di durata annuale, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Bari
- *Counselling per la promozione della salute e del benessere*, di durata annuale, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari
- *Esperienze sfavorevoli infantili: dalla valutazione all'intervento*, di durata annuale, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bari.

Corsi di laurea formativi per studenti disabili

Da alcuni anni accademici l'Università di Bari riserva dei posti per ipovedenti, non vedenti e sordi, nei concorsi di ammissione al corso di laurea nella professione sanitaria di Fisioterapista.

Per l'anno accademico 2008-2009 sono stati rispettivamente riservati al suddetto concorso di ammissione n. 3 posti a ipovedenti e non vedenti e 3 riservati a sordi.

Quesiti, riposte e proposte

Quesito di massima: nel tempo, l'approccio alla disabilità si è modificato non solo attraverso le norme legislative, ma anche culturalmente. Se fino a qualche anno fa si parlava di "handicappato", oggi fortunatamente si utilizza il termine "diversamente abile", persino la parola integrazione è stata sostituita da quella di "inclusione". In quale modo può essere facilitata l'inclusione scolastica a partire dalla scuola dell'infanzia?

Gli insegnanti di sostegno e quelli delle classi comuni durante la propria vita lavorativa dovranno rapportarsi con soggetti la cui diversa abilità richiede competenze estremamente differenti infatti un soggetto con disturbo autistico richiede un approccio totalmente differente da

un soggetto con disabilità visiva. I futuri insegnanti avranno nel proprio curriculum formativo le competenze idonee al trattamento educativo diversificato per patologia? Potranno attuare un reale aggiornamento della propria professionalità tenendo conto dei continui cambiamenti che parallelamente avvengono nel mondo medico-scientifico e che conseguentemente modificano l'approccio pedagogico? *Proposta:* organizzazione di percorsi formativi universitari per insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, educatori e operatori del settore, che siano aperti al dialogo con le associazioni presenti sul territorio e con esperti per le diverse patologie, al fine di aggiornare la formazione modulandola su ciò che a livello internazionale è ritenuto scientificamente valido.

ALLEGATI

Raccolta normativa
a cura di Maria De Nicolò

Schema normativo		
Legge	5.2.1992 n. 104	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Legge	9.1.1993 n. 13	Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere.
DPR	24.7.1996 n. 503	Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Legge	21.2.1998 n. 162	Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.
Legge	23.12.1998 n. 448	Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
Legge	28.01.1999 n. 17	Integrazione e modifica della Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Legge	12.3.1999 n. 68	Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Legge	8.3.2000 n. 53	Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Legge	8.11.2000 n. 328	Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Decreto Legislativo	26.3.2001 n. 151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
Legge	9.1.2004 n. 4	Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Legge Regionale	10.7.2006 n. 19	Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Regolamento Regionale	8.3.2007 n. 6	Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.

DPCM	23.2.2006 n. 185	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, co. 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Legge	6.8.2008 n. 133	Conversione in legge del DL 25.06.08 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Circolare	n. 8 del 2008	DL 112/08 convertito in L. 133/08, art. 71: assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.

Legge 5.2.1992, n. 104

Vigente alla GU 12.3.2004, n. 60

(in Suppl. ordinario alla GU, 17 febbraio, n. 39)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

(1) (2) (3) (4)

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica,

leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, Dlgs 5 dicembre 1997, n. 430.

(2) In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, Legge 31 luglio 1997, n. 249.

(3) Con Dlgs 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento.

(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex DPR 13 settembre 1999.

Preambolo
(Omissis)

Art. 1
Finalità

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 2

Principi generali

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 3

Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4

Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Art. 5

Principi generali per i diritti della persona handicappata

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicurino il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli *handicap*, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6

Prevenzione e diagnosi precoce

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 23 dicembre 1978, 833, e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla Legge 23 dicembre 1978, 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'*handicap*, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di *handicap* fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di

indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, primo co., della Legge 23 dicembre 1978, 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di *handicap*, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7

Cura e riabilitazione

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di *handicap*, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, co. 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Art. 8

Inserimento e integrazione sociale

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
- e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della Legge 23 agosto 1988, 400;
- m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 9

Servizio di aiuto personale

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di

sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del co. 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'art. 2, co. 2, della Legge 11 agosto 1991, 266.

Art. 10

Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla Legge 8 giugno 1990, 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla Legge 4 maggio 1983, 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con *handicap* in situazione di gravità.

1-bis. Gli enti di cui al co. 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare (1).

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del co. 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al co. 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai co. 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una

costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai co. 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla Legge 29 giugno 1939, 1497, e successive modificazioni, e dal Decreto-legge 27 giugno 1985, 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, 162.

Art. 11

Soggiorno all'estero per cure

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo co., della Legge 23 dicembre 1978, 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

Art. 12

Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'*handicap*.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di *handicap* e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (1).

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai co. 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo co. della Legge 23 dicembre 1978, 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di *handicap* e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

(1) Per un'interpretazione autentica del presente co., vedi l'art. 2, DL 27 agosto 1993, 324, conv. in L. 27 ottobre 1993, 427.

Art. 13 Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle Leggi 11 maggio 1976, 360, e 4 agosto 1977, 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con *handicap*.

2. Per le finalità di cui al co. 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con *handicap*, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616, e successive modificazioni, l'obbligo

per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, co. 6, lettera *h*).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al co. 1, lettera *e*), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-*bis*. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b*) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 16 (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, Legge 28 gennaio 1999, 17.

Art. 14

Modalità di attuazione dell'integrazione

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del DPR 23 agosto 1988, 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della Legge 9 maggio 1989, 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della

scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo co., lettera l), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della Legge 19 novembre 1990, 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, co. 3, della citata Legge 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, co. 3, della citata Legge 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, co. 2, della citata Legge 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, co. 3, della medesima Legge 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al co. 2 e dei corsi di laurea di cui al co. 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata Legge 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 417, e successive modificazioni, al Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, 970 e all'art. 65 della Legge 20 maggio 1982, 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, co. 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Art. 15

Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni Ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo co., della Legge 20 maggio 1982, 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al co. 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.

Art. 16

Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al co. 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'art. 13, co. 6-*bis*. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di *handicap*, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato (1).

5-*bis*. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, Legge 28 gennaio 1999, 17.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, Legge 28 gennaio 1999, 17.

Art. 17

Formazione professionale

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, primo co., lettere *l*) e *m*), e 8, primo comma, lettere *g*) e *h*), della Legge 21 dicembre 1978, 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'*iter* scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata Legge 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'art. 5 della medesima Legge 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al co. 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata Legge 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Integrazione lavorativa

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al co. 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al co. 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

Art. 19

Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Art. 20

Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico *handicap*.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio *handicap*, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Art. 21

Precedenza nell'assegnazione di sede

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al co. 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 22

Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 23

Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236, di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate (1).

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo co., della Legge 17 maggio 1983, 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

(1) Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995 in base all'art. 16, DL 23 ottobre 1996, 535, conv. in L. 23 dicembre 1996, 647.

Art. 24

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla Legge 9 gennaio 1989, 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 1971, 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata Legge 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle Leggi 1° giugno 1939, 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 della citata Legge 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti

in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al co. 1, rese ai sensi degli artt. 15, terzo co., e 26, secondo co., della Legge 28 febbraio 1985, 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del co. 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al co. 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al co. 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, co. 20, della Legge 28 febbraio 1986, 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al co. 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della Legge 5 agosto 1978, 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, co. 20, della citata Legge 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'art. 32, co. 21, della citata Legge 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata Legge 118 del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 384 del 1978, alla citata Legge 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 25

Accesso alla informazione e alla comunicazione

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con *handicap* sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Art. 26

Mobilità e trasporti collettivi

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagoni ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al co. 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Art. 27

Trasporti individuali

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tarifario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al co. 1 dell'art. 1 della Legge 9 aprile 1986, 97, sono soppresse le parole: «titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie».

3. (Omissis) (1).

4. Il Comitato tecnico di cui all'art. 81, co 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, 393, come sostituito dall'art. 4, co. 1, della Legge 18 marzo 1988, 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'art. 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al co. 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.

(1) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, Legge 9 aprile 1986, 97.

Art. 28

Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al co. 1.

Art. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della Legge 15 gennaio 1991, 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Art. 30

Partecipazione

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 31
Riserva di alloggi

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (2).

(1) Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, co. 1, Legge 5 agosto 1978, 457.

(2) Comma abrogato dall'art. 14, Legge 30 aprile 1999, 136.

Art. 32
Agevolazioni fiscali

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, DL 31 maggio 1994, 330, conv. in Legge 27 luglio 1994, 473.

Art. 33
Agevolazioni

1. (Omissis) (1).

2. I soggetti di cui al co. 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (2).

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata Legge 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della Legge 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della Legge 9 dicembre 1977, 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (2).

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai co. 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,

la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (2).

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità (3).

(1) Comma abrogato dall'art. 86, Dlgs 26 marzo 2001, 151.

(2) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, 53.

(3) Vedi art. 20, Legge 8 marzo 2000, 53.

Art. 34

Protesi e ausili tecnici

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1978, 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con *handicap* fisico o sensoriale.

Art. 35

Ricovero del minore handicappato

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla Legge 4 maggio 1983, 184.

Art. 36

Aggravamento delle sanzioni penali

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla Legge 20 febbraio 1958, 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà (1).

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al co. 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

(1) Comma così modificato dall'art. 17, Legge 15 febbraio 1996, 66.

Art. 37

Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata

1. Il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le

modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Art. 38 **Convenzioni**

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1978, 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempre ch  siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal co. 1, lettere *h*), *i*) e *l*) dell'art. 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessit  dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Art. 39 **Compiti delle regioni**

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilit  di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della Legge 23 dicembre 1978, 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilit  di bilancio (1):

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonch  i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, 142, le modalit  di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale,

anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, co. 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con *handicap* di particolare gravità, di cui all'art. 3, co. 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 8, co. 1, lettera *i*) e 10, co. 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati (2);

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (2).

(1) Alinea così modificato dall'art. 1, Legge 21 maggio 1998, 162.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, Legge 21 maggio 1998, 162.

Art. 40
Compiti dei comuni

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata Legge 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Art. 41
**Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione
del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap**

1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al co. 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap*.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 16 dicembre 1989, 418 (1);

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 19 novembre 1987, 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 1992, 406, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato «si avvale di», anziché «è composto da».

Art. 41/bis

Conferenza nazionale sulle politiche dell'*handicap*

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'*handicap* e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'*handicap* alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, Legge 21 maggio 1998, 162.

Art. 41/ter

Progetti sperimentali

1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli artt. 10, 23, 25e 26 della presente Legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al co. 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, Legge 21 maggio 1998, 162. Le modalità ed i criteri di cui al presente articolo sono stati stabiliti con DM 6 agosto 1998. Per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali vedi la Dir. Min. 23 settembre 2003.

Art. 42

Copertura finanziaria

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap* di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al co. 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'art. 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della Legge 23 agosto 1988, 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

- a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
- b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'art. 11;
- c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'art. 12;
- d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'art. 13, co. 1, lett. b);
- e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'art. 13, co. 1, lett. b);
- f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'art. 13, co. 1, lett. d);
- g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'art. 13, co. 1, lett. e);
- h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'art. 13, co. 4;
- i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;
- l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
- m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'art. 25;
- n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27, co. 1;
- o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'art. 33;
- p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
- q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore di portatori di *handicap*».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43
Abrogazioni

1. L'art. 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, 577, l'art. 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, 1297, ed i commi secondo e terzo dell'art. 28, della Legge 30 marzo 1971, 118, sono abrogati.

Art. 44
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DPR 24.7.1996, n. 503
Vigente alla GU 12.3.2004, n. 60
(in Suppl. ordinario alla GU, 27 settembre, n. 227)

**Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici**

Preambolo
(Omissis)

Titolo I
Scopi e campo di applicazione

Art. 1
Definizioni e oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a

ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 2

Contrassegni

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di «accessibilità» secondo il modello di cui all'allegato A.

2. È fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.

3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di «accessibilità condizionata» secondo il modello di cui all'allegato B.

4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'all. C.

Titolo II
Aree edificabili, opere di urbanizzazione e
opere di arredo urbano

Art. 3
Aree edificabili

1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Art. 4
Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'UNI in conformità alla normativa comunitaria.

Art. 5
Marciaipiedi

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciaipiedi e spazi carrabili.

2. Il dislivello, tra il piano del marcia piede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.

3. La larghezza dei marciaipiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

Art. 6
Attraversamenti pedonali

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.

3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.

4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con Decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7

Scale e rampe

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

Art. 8

Servizi igienici pubblici

1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. e un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

Art. 9

Arredo urbano

1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236.

2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.

3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al co. 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

Art. 10
Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Art. 11
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a art. 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 495.

Art. 12
Contrassegno speciale

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui

al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Titolo III **Struttura edilizia in generale**

Art. 13

Norme generali per gli edifici

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità dei tipi edilizi.

2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236.

3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.

5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tale normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.

6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.

7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

Art. 14

Modalità di misura

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, 236.

Art. 15

Unità ambientali e loro componenti

1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze,

percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, 236.

Art. 16

Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236.

Art. 17

Segnaletica

1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236.

Art. 18

Raccordi con la normativa antincendio

1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236.

Titolo IV

Procedure

Art. 19

Deroghe e soluzioni alternative

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della Legge 29 giugno 1939, 1497, e all'art. 2 della Legge 1° giugno 1939, 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato, in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisoriale ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata

applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.

5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

Art. 20

Elaborati tecnici

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al co. 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Art. 21

Verifiche

1. In attuazione dell'art. 24, co. 5, della Legge 5 febbraio 1992, 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Art. 22

Aggiornamento e modifica delle prescrizioni

1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o

l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.

Titolo V **Edilizia scolastica**

Art. 23 **Edifici scolastici**

1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli artt. 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.

3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale *Braille*, spogliatoi, ecc.).

4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Titolo VI **Servizi speciali di pubblica utilità**

Art. 24 **Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane**

1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.

2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.

3. All'interno di almeno un'autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.

4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.

5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.

6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al Decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.

Art. 25

Treni, stazioni, ferrovie

1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m. 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 753.

2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal co. 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.

3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.

4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale».

5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.

6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.

Art. 26

Servizi di navigazione marittima: navi nazionali

1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.

2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.

4. Il percorso di cui al co. 3, raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.

5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.

6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.

7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 27

Servizi di navigazione interna

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.

3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 28

Aerostazioni

1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.

2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli artt. 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli artt. 7, 15 e 17.

3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruota per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

Art. 29

Servizi per viaggiatori

1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

Art. 30

Modalità e criteri di attuazione

1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

Art. 31

Impianti telefonici pubblici

1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:

a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con Decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera *a)*; il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

Art. 32

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 384.

Allegato unico

Allegati

(Omissis)

L. 21/5/1998, n. 162

Vigente alla GU 12/3/2004, n. 60 (in GU, 29 maggio, n.123).

**Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave**

Preambolo
(Omissis)

Art. 1

Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. (Omissis) (1).
2. Il Decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'art. 41-ter, co. 2, della Legge 5 febbraio 1992, 104, introdotto dal co. 1, lettera *d*), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Modifica la Legge 5 febbraio 1992, 104.

Art. 2

Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 41, co. 8, della Legge 5 febbraio 1992, 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'art. 39, co. 2, lettere *l-bis*) e *l-ter*), della Legge 5 febbraio 1992, 104, introdotte dall'art. 1, co. 1, lettera *c*), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'art. 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle misure previste dall'art. 39, co. 2, lettere *l-bis*) e *l-ter*), della Legge 5 febbraio 1992, 104, introdotte dall'art. 1, co. 1, lettera *c*), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'art. 42, co. 2, della citata Legge 104 del 1992, tenuto conto del numero di

persone con handicap di particolare gravità di cui all'art. 3, co. 3, della medesima Legge 104 del 1992.

2. Per l'attuazione delle misure previste dagli artt. 41-*bis* e 41-*ter* della Legge 5 febbraio 1992, 104, introdotti dall'art. 1, co. 1, lettera *d*), della presente Legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.

3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L. 23.12.1998, n. 448

Vigente alla GU 12.3.2004, n. 60

Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato

(in Suppl. ordinario alla GU, 29 dicembre, n. 302).

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

(1) (2) (3) (4)

Omissis

Titolo II

Disposizioni in materia di spesa

Capo I

Disposizioni in materia di personale

Omissis

Art. 26

**Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione
del personale scolastico e trattamento di fine rapporto**

Omissis

12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, 449, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Omissis

Capo IV **Altre misure di razionalizzazione**

Art. 37

Verifiche in materia di invalidità civile

1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al co. 1.

3. Con il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'art. 52, co. 6, della Legge 27 dicembre 1997, 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.

4. Ai titolari della patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.

6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.

7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'art. 52, co. 1, della Legge 27 dicembre 1997, 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonché di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.

8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Omissis

Art. 39

Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap

1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.

Omissis

L. 12.3.1999, n. 68

Vigente alla GU 12.3.2004, n. 60

(in Suppl. ordinario alla GU, 23 marzo, n. 68)

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Preambolo

Omissis

Capo I **Dritto al lavoro dei disabili**

Art. 1 **Collocamento dei disabili**

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 23 novembre 1988, 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle Leggi 27 maggio 1970, 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle Leggi 14 luglio 1957, 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, 778, 5 marzo 1965, 155, 11 aprile 1967, 231, 3 giugno 1971, 397, e 29 marzo 1985, 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle Leggi 21 luglio 1961, 686, e 19 maggio 1971, 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla Legge 11 gennaio 1994, 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della Legge 20 maggio 1982, 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 13 marzo 1958, 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente

del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al co. 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2

Collocamento mirato

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3

Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della

riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 della Legge 23 luglio 1991, 223, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del Decreto-legge 30 ottobre 1984, 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, co. 1, della stessa legge.

6. Gli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della Legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della Legge 29 marzo 1985, 113, e della Legge 11 gennaio 1994, 29.

Art. 4

Criteria di computo della quota di riserva

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'art. 18, co. secondo, della Legge 20 maggio 1970, 300, come sostituito dall'art. 1 della Legge 11 maggio 1990, 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'art. 11, secondo co., della Legge 18 dicembre 1973, 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa

inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'art. 6, co. 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8.

5. Le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'art. 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 21 dicembre 1978, 845, nonché ai soggetti di cui all'art. 18 della Legge 5 febbraio 1992, 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'art. 181 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla Legge 5 maggio 1976, 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della Legge 29 aprile 1949, 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281 di seguito denominata «Conferenza unificata».

Art. 5

Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, co. 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di

lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del co. 1 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1997, 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 (1).

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, co. 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al co. 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al co. 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, co. 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 78, L. 23 dicembre 2000, 388.

Capo II **Servizi del collocamento obbligatorio**

Art. 6

Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. (Omissis) (1).

(1) Modifica il co. 3 dell'art. 6, Dlgs 23 dicembre 1997, 469.

Capo III **Avviamento al lavoro**

Art. 7

Modalità delle assunzioni obbligatorie

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36, co. 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, 29, come modificato dall'art. 22, co. 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'art. 36, co. 1, lettera a), del predetto Decreto legislativo 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art.

8, co. 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8

Elenchi e graduatorie

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'art. 6, co. 3, del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al co. 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 22 della Legge 31 dicembre 1996, 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al co. 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, co. 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda (1).

(1) Vedi, anche, l'art. 1-bis, Dlgs 21 aprile 2000, 181, aggiunto dall'art. 2, Dlgs 19 dicembre 2002, 297.

Art. 9

Richieste di avviamento

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'art. 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al co. 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'art. 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'art. 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, co. 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli artt. 5 e 17 della Legge 28 febbraio 1987, 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'art. 11, co. 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

Art. 10

Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, co. 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, co. 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'art. 6, co. 3, del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'art. 4, co. 9, della Legge 23 luglio 1991, 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'art. 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

Capo IV **Convenzioni e incentivi**

Art. 11

Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, co. 3, del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, 266, e comunque con gli organismi di cui agli artt. 17 e 18 della Legge 5 febbraio 1992, 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'art. 6, co. 3, del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al co. 3 ed al primo periodo del co. 6 dell'art. 16 del Decreto legge 16 maggio 1994, 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al co. 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della Legge 5 febbraio 1992, 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 12

Cooperative sociali

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al co. 2, lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al co. 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al co. 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del co. 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, co. 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Art. 13

Agevolazioni per le assunzioni

1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al co. 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al co. 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, assicura ai soggetti di cui al co. 1 dell'art. 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro,

mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al co. 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al co. 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater del Decreto legge 31 dicembre 1996, 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, co. 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al co. 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al co. 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13, co. 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Capo V **Sanzioni e disposizioni finali e transitorie**

Art. 15 **Sanzioni**

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 9, co. 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'art. 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai co. 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16 **Concorsi presso le pubbliche amministrazioni**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 3, co. 4, e 5, co. 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 17

Obbligo di certificazione

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981, 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, co. 3, 4 e 6, e all'art. 4, co. 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'art. 7, co. 1. Il regolamento di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi (1) a decorrere dalla data di cui all'art. 23, co. 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4, co. 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla Legge 2 aprile 1968, 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8, co. 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'art. 4, co. 6.

(1) Termine differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza ai sensi del comma 1 dell'art. 19, Legge 28 dicembre 2001, 448. Successivamente il suddetto termine è stato prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 34, co. 24, Legge 27 dicembre 2002, 289 e al 31 dicembre 2004 dall'art. 23-quinquies, DL 24 dicembre 2003, 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 19

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20

Regolamento di esecuzione

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, co. 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 marzo 2001, 84, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente all'inciso «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 21

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
- a) la Legge 2 aprile 1968, 482, e successive modificazioni;
 - b) l'art. 12 della Legge 13 agosto 1980, 466;
 - c) l'art. 13 della Legge 26 dicembre 1981, 763;
 - d) l'art. 9 del Decreto legge 29 gennaio 1983, 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1983, 79;
 - e) l'art. 9 del Decreto legge 12 settembre 1983, 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, 638;
 - f) l'art. 14 della Legge 20 ottobre 1990, 302.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli artt. 1, co. 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, co. 6, secondo periodo, 13, co. 8, 18, co. 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. 28.1.1999, n. 17

(in GU, 2 febbraio 1999, n. 26)

Integrazione e modifica della Legge-quadro 5 febbraio 1992, 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. All'art. 13 della Legge 5 febbraio 1992, 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del co. 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16».

2. All'art. 16 della Legge 5 febbraio 1992, 104, il co. 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trattamento individualizzato previsto dai co. 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'art. 13, co. 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di *handicap*, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato».

3. All'art. 16 della Legge 5 febbraio 1992, 104, dopo il co. 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo».

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della Legge 24 dicembre 1993, 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'art. 5, co. 1, lettera a), della Legge 24 dicembre 1993, 537.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L. 8.11.2000, n. 328

Vigente alla GU 12.3.2004, n. 60

(in Suppl. ordinario n. 186/L, alla GU n. 265, del 13 novembre)

Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Omissis

Capo III

Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale

Art. 14

Progetti individuali per le persone disabili

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al co. 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con Decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Omissis

Art. 16

Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'art. 22, e i progetti obiettivo, di cui all'art. 18, co. 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, 448, alla Legge 6 dicembre 1971, 1044, e alla Legge 28 agosto 1997, 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

7. All'accordo di programma di cui al co. 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al co. 1 nonché i soggetti di cui all'art. 1, co. 4, e all'art. 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Omissis

Capo V
Interventi, servizi ed emolumenti economici
del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 22

Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502 e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio Decreto legge 8 maggio 1927, 798, convertito dalla Legge 6 dicembre 1928, 2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'art. 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, co. 3, della Legge 5 febbraio 1992, 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata Legge 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di

sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al co. 2, lettera *c*), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle Leggi 4 maggio 1983, 184, 27 maggio 1991, 176, 15 febbraio 1996, 66, 28 agosto 1997, 285, 23 dicembre 1997, 451, 3 agosto 1998, 296, 31 dicembre 1998, 476, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, 448, nonché della Legge 5 febbraio 1992, 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'art. 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al co. 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, co. 3, lettera *a*), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari

c) assistenza domiciliare

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Omissis

Art. 24

Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle Leggi 10 febbraio 1962, 66, 26 maggio 1970, 381, 27 maggio 1970, 382, 30 marzo 1971, 118, e 11 febbraio 1980, 18 e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al Decreto legge 30 ottobre 1984, 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, 863 e successive modificazioni, alla Legge 29 dicembre 1990, 407, e al Decreto legge 16 maggio 1994, 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, 451, ed a borse di lavoro di cui al Decreto legislativo 7 agosto 1997, 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), n. 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 1, secondo periodo, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, 104, dal Decreto legislativo 30 aprile 1997, 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al co. 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, co. 1, lettere a) e b), della Legge 19 novembre 1987, 476 e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Omissis

Art. 26

Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'art. 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502 e successive modificazioni, comprende le spese

sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Omissis

L. 8.3.2000, n. 53

Vigente alla GU 12.3.2004, n. 60

(in GU 13 marzo, n. 60)

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (1)

(1) Vedi la circolare 16 novembre 2000, 14 (in GU, 21 novembre 2000, 272).

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Capo I

Principi generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di *handicap*;

b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;

c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Omissis

Capo II

Congedi parentali, familiari e formativi

Art. 3

Congedi dei genitori

1. (Omissis). (1)

2. (Omissis). (2)

3. (Omissis). (3)

4. (Omissis). (4)

5. (Omissis). (5)

(1) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1 della Legge 30 dicembre 1971, 1204.

(2) Sostituisce l'art. 7 della Legge 30 dicembre 1971, 1204.

(3) Aggiunge, in fine, due commi all'art. 10 della Legge 30 dicembre 1971, 1204.

(4) Sostituisce l'art. 15 della Legge 30 dicembre 1971, 1204.

(5) Comma abrogato dall'art. 86, co. 2, lett. t), Dlgs 26 marzo 2001, 151.

Art. 4

Congedi per eventi e cause particolari (1)

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di **documentata grave infermità** del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del co. 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

4-bis. (Omissis). (2)

(1) Vedi il regolamento di attuazione del presente articolo, approvato con DM 21 luglio 2000, 278.

(2) Comma abrogato dall'art. 86, co. 2, lett. t), Dlgs 26 marzo 2001, 151.

Omissis

Capo III

Flessibilità di orario

Art. 9

Misure a sostegno della flessibilità di orario

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, co. 7, del Decreto legge 20 maggio 1993, 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al co. 1. (1)

(1) Vedi DM 15 maggio 2001.

Omissis

Capo V

Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 19

Permessi per l'assistenza a portatori di handicap

1. (Omissis). (1)

(1) Modifica i co. 3, 5 e 6 dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, 104.

Art. 20

Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap

1. Le disposizioni dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, 104, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Omissis

Dlgs 26.3.2001, n. 151

Vigente alla GU 12.3.2004, n. 60

(in Suppl. ordinario alla GU 26 aprile, n. 96)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

Vista la Legge 23 agosto 1988, 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Omissis

Capo V

Congedo parentale

Omissis

Art. 33

Prolungamento del congedo

(Legge 5.2.1992, n. 104, art. 33, co. 1 e 2; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1, della Legge 5 febbraio 1992, 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, co. 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'art. 32. Il prolungamento di cui al co. 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'art. 32.

Omissis

Capo VI

Riposi, permessi e congedi (1)

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, Dlgs 23 aprile 2003, 115.

Omissis

Art. 42

**Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 4, co. 4-bis e 20)**

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'art. 33, co. 2, della Legge 5 febbraio 1992, 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'art. 33, co. 3, della Legge 5 febbraio 1992, 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'art. 33, co. 3, della Legge 5 febbraio 1992, 104. Ai sensi dell'art. 20 della Legge 8 marzo 2000, 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, co. 4 della Legge 5 febbraio 1992, 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, co. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, co. 1, del presente testo unico e all'art. 33, co. 2 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del Decreto legge 30 dicembre 1979, 663, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33, co. 1, del presente testo unico e all'art. 33, co. 2 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, 104, fatte salve le disposizioni di cui ai co. 5 e 6 del medesimo articolo (1).

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, Dlgs 23 aprile 2003, 115 e poi dall'art. 3, co. 106, Legge 24 dicembre 2003, 350.

Omissis

L. 9.1.2004, n. 4

Vigente alla GU 12.3.2004, n. 60

(in GU 17 gennaio, n. 13)

**Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici**

Art. 1
Obiettivi e finalità

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3
Soggetti erogatori

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al co. 2 dell'art. 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Art. 4
Obblighi per l'accessibilità

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, co. 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'art. 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del

bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'art. 3, co. 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti *Internet* quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'art. 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'art. 11.

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'art. 13, co. 1, lettera c), della Legge 12 marzo 1999, 68.

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del co. 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 5

Accessibilità degli strumenti didattici e formativi

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 6

Verifica dell'accessibilità su richiesta

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti *Internet* o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3.

2. Con il regolamento di cui all'art. 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

- b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
- c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
- d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

Art. 7

Compiti amministrativi

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, 39, come sostituito dall'art. 176 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 196:

- a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
- b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
- c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'art. 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
- d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
- e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
- f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di *hardware* e *software*, anche per la proposta di nuove iniziative;
- g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
- h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

Art. 8 **Formazione**

1. Le amministrazioni di cui all'art. 3, co. 1, nell'ambito delle attività di cui al co. 4 dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'art. 27, co. 8, lettera g), della Legge 16 gennaio 2003, 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 3, co. 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

Art. 9 **Responsabilità**

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

Art. 10 **Regolamento di attuazione**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 1, della Legge 23 agosto 1988, 400, sono definiti:

- a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;
- b) i contenuti di cui all'art. 6, co. 2;
- c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
- d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, co. 1.

2. Il regolamento di cui al co. 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di *hardware* e *software* e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281.

Art. 11
Requisiti tecnici

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'art. 10:

- a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
- b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti *Internet*, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Art. 12
Normative internazionali

1. Il regolamento di cui all'art. 10 e il decreto di cui all'art. 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il Decreto di cui all'art. 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio

individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Omissis

Titolo I **Il sistema integrato dei servizi sociali**

Art. 2 **Principi generali**

Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi:

Omissis

f) sostegno e promozione del recupero delle persone diversamente abili e non autosufficienti;

g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

Omissis

Art. 3 **Diritto alle prestazioni**

Omissis

6. In base alle indicazioni del piano regionale delle politiche sociali e del regolamento regionale e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni secondo parametri definiti dai Comuni i cittadini in condizioni di povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro...;

Omissis

Omissis

Art. 12 **Livelli essenziali delle prestazioni**

1. Il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale:

Omissis

c) piena integrazione sociale e lavorativa delle persone diversamente abili;

d) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;

e) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi per le persone e le famiglie;

f) garanzia di ogni altro intervento qualificato a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, per quanto di competenza, al fine di garantire l'esigibilità dei diritti sociali di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m, della Costituzione.

2. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello Stato, la Regione e gli enti locali garantiscono le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare il rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, identificabili nelle seguenti tipologie, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali:

a) il servizio sociale professionale;

b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini;

c) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;

d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;

e) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

g) il servizio di assistenza economica.

Omissis

Titolo II

Famiglia nel sistema integrato dei servizi

Omissis

Art. 23

Obiettivi

1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei servizi sociali a favore della famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:

Omissis

e) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di auto-organizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani ai disabili;

Omissis

g) conciliare e armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere agli impegni di cura senza rinunciare all'attività

lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà...;

Omissis

Art. 24

Priorità di intervento

Omissis

1. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani, anche assistendo, con idoneo sostegno economico o assegno di cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentire la permanenza a domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in strutture residenziali.

Omissis

Art. 32

Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana

Omissis

3. ... i programmi di riqualificazione urbana di cui al primo comma prevedono, quali elementi qualificanti e da considerare parte integrante dei programmi stessi, investimenti per accrescere la dotazione di infrastrutture sociali del territorio oggetto dell'intervento, la qualità e l'offerta di soluzioni abitative per i residenti, la dotazione di verde urbano e di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale, la rete del trasporto urbano e la dotazione di piste ciclabili e segnaletica dedicata al fine di favorire la mobilità accessibile e sicura nei contesti urbani per diversamente abili...;

Omissis

Art. 33

Interventi di sostegno economico e contrasto della povertà

Omissis

7. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e aiuto finalizzate a favorire l'autonomia, l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo e la mobilità delle persone diversamente abili residenti nel territorio regionale, nell'ambito delle attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia. A tal fine promuove, con le modalità che saranno definite nel regolamento di cui all'art. 64, la concessione di specifici contributi in favore di persone diversamente abili, loro tutori o altre persone dello stesso nucleo familiare che intendano guidare autovetture per cui è necessario il possesso della patente A, B o C speciali, al fine di concorrere al

sostegno della spesa per l'acquisizione delle patenti speciali, per l'adattamento di veicoli di uso privato destinati alla mobilità di cittadini con gravi disabilità, ...;

Omissis

Titolo IV **Tipologie, standard, autorizzazione e accreditamento**

Omissis

Art. 42 **Strutture per disabili**

1. Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:
 - a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
 - b) comunità socio-riabilitativa;
 - c) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensità assistenziale;
 - d) centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo;
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettuale o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
3. La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia a assicurare l'erogabilità d'interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio...
4. La residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale è struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Il centro diurno socio-educativo, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai co. 3 e 4, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, ovvero pazienti psichiatrici stabilizzati, e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di

inserimento lavorativo e assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.

Omissis

Titolo VI Norme finali

Art. 68

Disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla L.r. 16/1987

Omissis

3. Le AUSL, per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell'handicap, continuano ad avvalersi, oltre del personale dipendente, del personale sanitario in servizio ai sensi della L.r. 16/1987, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso al rapporto di lavoro presso la aziende del SSN e che abbia operato, anche non continuativamente incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31 ottobre 1998 e attualmente in servizio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (in GU 19 maggio 2006, n. 115)

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35, co. 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 35, co. 7, della Legge 27 dicembre 2002, 289, che prevede la definizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visti, in particolare, gli artt. 3, 12 e 13 della suddetta legge;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

Visto il Decreto legge 3 luglio 2001, 255, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 agosto 2001, 333;

Vista la Legge 8 novembre 2000, 328, concernente la legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l'art. 17, co. 3, della Legge 23 agosto 1988, 400 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'art. 8, co. 6, della Legge 5 giugno 2003, 131;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'art. 35, co. 7, della Legge 27 dicembre 2002, 289.

Art. 2

Modalità e criteri

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della Legge 5 febbraio 1992, 104.

2. Gli accertamenti di cui al co. 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1 della Legge 5 febbraio 1992, 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal co. 3 del predetto art. 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista

dall'art. 3, co. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 3

Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno

1. Alle attività di cui ai co. 1 e 3 del precedente art. 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'art. 12, co. 5, della Legge 5 febbraio 1992, 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla Legge 20 agosto 2001, 333.

2. I soggetti di cui all'art. 5, co. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

3. Gli enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del Decreto-legge 3 luglio 2001, 255, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 agosto 2001, 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Art. 4

Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga

1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'art. 35, co. 7, della Legge 27 dicembre 2002, 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'art. 2, co. 2 del presente decreto.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2006

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

Moratti

Il Ministro della salute

Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, co. 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Il testo dell'art. 35, co. 7, della Legge 27 dicembre 2002, 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, 305, S.O.), è il seguente: «Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica). (Omissis). 7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 5 febbraio 1992, 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis)».

- Il testo degli artt. 3, 12 e 13 della Legge 5 febbraio 1002, 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente: «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. È persona handicappata colui che presenta una

minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». «Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, 833. 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,

temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto».

«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle Leggi 11 maggio 1976, 360, e 4 agosto 1977, 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2. Per le finalità di cui al co. 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, co. 6, lettera h).

- Il testo dell'art. 8, co. 6, della Legge 5 giugno 2003, 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, 132), è il seguente: «6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei co. 3 e 4 dell'art. 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della Legge 15 marzo 1997, 59, e all'art. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, 112.». 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al co. 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del co. 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai co. 5 e 5-bis dell'art. 16».

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 reca: «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap».

- Il decreto-legge 3 luglio 2001, 255, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 agosto 2001, 333 reca: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002». - La Legge 8 novembre 2000, 328 reca: «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali». - Il testo dell'art. 17, co. 3, della Legge 23 agosto 1988, 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

- Il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 30 agosto 1997, 202), è il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della Legge 8 giugno 1990, 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al co. 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua

delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 35, co. 7 della Legge 27 dicembre 2002, 289 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

- Per il testo degli artt. 12 e 13 della Legge 5 febbraio 1992, 104 si vedano le note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, 104 si vedano le note alle premesse.

- Il testo dell'art. 3, co. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il seguente: «2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi: a) i dati anagrafici del soggetto; b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di

lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.)».

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, 104 si vedano le note alle premesse.

- La Legge 20 agosto 2001, 333 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 3 luglio 2001, 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002».

- Il testo dell'art. 5, co. 2, del citato Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il seguente: «2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del co. 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno».

- Il Decreto-legge 3 luglio 2001, 255, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 agosto 2001, 333 reca: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002».

- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il seguente: «Art. 6 (Verifiche). - 1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al co. 6 dell'art. 12 della Legge 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in

situazione di handicap. 2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale. 3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'appuntamento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al co. 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.».

L. 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25.6.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Decreto-legge 25 giugno 2008, 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del Decreto-legge 25 giugno 2008, 112, modificate o non convertite in legge.

3. Il termine di cui all'art. 1, co. 5, della Legge 18 aprile 2005, 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 2008

Napolitano

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

(pubblicato nel Supplemento ordinario 152/L alla GU n. 147 del 25 giugno 2008),
coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso
supplemento ordinario, alla pag. 3), recante:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Omissis

Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, (sono) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, co. 1, della Legge 8 marzo 2000, 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, co. 6, della Legge 5 febbraio 1992, 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Omissis

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento Personale
DFP-0040319-5/9/2008-1.2.3.3

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Dlgs 165 del 2001.
Circolare 8/2008 (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti).

**Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria - art. 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti
ulteriori chiarimenti**

Con Legge 133 del 2008, pubblicata sul Supplemento ordinario 196 alla GU 195 del 21 agosto 2008, è stato convertito in Legge con modifiche il DL 112 del 2008, recante: **Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

A seguito delle modifiche apportate all'originario provvedimento normativo e considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni circa l'applicazione della nuova disciplina si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni ad integrazione di quelle già date con la precedente Circolare n. 7 del 2008. La materia è di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza, in quanto riguarda sia la sfera privata dei dipendenti pubblici, sia la correttezza dei loro rapporti con l'amministrazione, con i colleghi e con i cittadini. Peraltro, data la sua complessità, si pregano le amministrazioni di far conoscere le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle norme anche per consentire un intervento finalizzato al loro riordino attraverso interventi legislativi.

Omissis

2. Permessi retribuiti

Altra questione su cui sono pervenute numerose richieste di chiarimento riguarda la tematica dei permessi per i portatori di *handicap* grave e per i loro assistenti disciplinati dalla Legge 104 del 1992.

2.1. Le modifiche in sede di conversione del D.l. 112 del 2008

Preliminarmente si segnala che la legge di conversione è intervenuta a modificare il co. 5 dell'art. 71 del D.l. n. 112 del 2008 sostituendo il riferimento al comma 3 dell'art. 33 della Legge 104 del 1992 con quello al co. 6. In base al testo attualmente vigente si prevede che: "5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per

l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, co. 1, della Legge 8 marzo 2000, 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, co. 6, della Legge 5 febbraio 1992, 104^o. Quindi, la disciplina relativa alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva contenuta nel co. 5 dell'art. 71 prevede ora una deroga espressa per tutte le tipologie di permesso fruibili dai portatori di *handicap* grave, sia quelli giornalieri (previsti dal co. 3 dell'art. 33 della Legge 104 del 1992) sia quelli orari (previsti dal co. 2 del medesimo articolo), entrambi richiamati nel testo del co. 6 dell'art. 33.

2.2. Permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità

Per quanto riguarda le tipologie e la fruizione dei permessi in questione, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'art. 33, co. 6, della Legge 104 del 1992 prevede che i portatori di *handicap* grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al co. 2 o di quelli di cui al co. 3 del medesimo articolo. Il co. 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo. Il co. 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese. Le due modalità di fruizione sono alternative (co. 6 dell'art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai co. 2 e 3 nel corso dello stesso mese.

È importante chiarire che i permessi accordati alle persone con *handicap* in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Quindi, secondo quanto previsto dall'art. 71, co. 4, primo periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa ("4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore ... definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni").

Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal DL 112 del 2008. Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di *handicap* grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di:

- tre giorni interi di permesso (a prescindere dall'orario della giornata)
- di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

Si aggiunge poi che alcuni contratti collettivi (ad es. comparto ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni EE.LL., CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio 2004, art. 44) le clausole prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui al co. 3 dell'art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore). In tali casi è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni

di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

È importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.

In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, co. 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di *handicap* grave nel corso del mese possono fruire *alternativamente* di:

- due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell'art. 33);
- tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata (co. 3 dell'art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornalieri (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).

2.3. Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità.

In base al combinato disposto dell'art. 33, co. 3, della Legge 104 del 1992 e dell'art. 20 della Legge 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con *handicap* in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l'assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività.

Secondo l'art. 33, co. 3, della Legge 104 in esame, i genitori di figli con *handicap* grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero.

2.4. Permessi per documentati motivi personali e familiari.

Diversamente, per quanto riguarda i permessi giornalieri documentati per particolari motivi personali e famigliari disciplinati dai contratti collettivi (ad es.: CCNL del 16 maggio 2001 del comparto ministeri, art. 9; CCNL del 28 maggio 2004 del comparto agenzie fiscali, art. 46; CCNL del 17 maggio 2004 del comparto Presidenza del Consiglio) e dagli accordi negoziali recepiti in DPR (DPR 105 del 4

aprile 2008 per il personale della carriera prefettizia; DPR 107 del 20 gennaio 2006), nel caso di previsione da parte dei medesimi contratti della possibilità di fruizione frazionata degli stessi con fissazione del monte ore (18), trova applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 71, co. 4, del DL 112 del 2008, come chiarito nella circolare n. 7. (Art. 71, co. 4, secondo periodo: "Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza").

Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha previsto una specifica disciplina per il calcolo dei permessi. Un utile criterio per l'anno 2008 in corso può essere il seguente: al fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione della nuova disciplina, le eventuali giornate fruite per motivi personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2 gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come pari a 6 ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso rispetto all'ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima della vigenza dell'art. 71 del DL 112 del 2008.

Omissis

4. Il monitoraggio sui permessi di cui alla Legge 104 del 1992.

Si pregano infine le amministrazioni in indirizzo di cooperare al monitoraggio sulla corretta attuazione della Legge 104 del 1992 in materia di permessi di assenza dal lavoro che questo Dipartimento intende avviare, anche in previsione di un eventuale riordino della disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia ai dipendenti pubblici portatori di *handicap* grave, sia ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con *handicap* in situazione di gravità. Il monitoraggio, nel pieno rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti interessati, sarà volto ad acquisire i dati relativi alla consistenza delle situazioni di *handicap* grave certificate dalle strutture competenti, la loro reale incidenza sull'organizzazione del lavoro, e anche le difficoltà riscontrate dagli stessi dipendenti pubblici, titolari di permessi, nell'applicazione complessiva della legge. Il monitoraggio sarà finalizzato al riconoscimento effettivo dei diritti di accesso alla Legge 104 del 1992, ad un corretto funzionamento della legge nell'interesse degli aventi diritto e ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
Renato Brunetta

Provincia di Brindisi - Assessorato alle Politiche Sociali
Protocollo di Intesa Provinciale
per l'integrazione dei ragazzi diversamente abili
2007-2008

Parte Prima

Finalità, soggetti, enti firmatari e campo d'applicazione

Art. 1

Finalità

Il presente accordo persegue la finalità dell'integrazione scolastica ed extrascolastica dei soggetti diversamente abili definendola nel quadro complessivo della programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici integrati con quelli sanitari, socio assistenziali e ricreativi, nonché nel quadro dei rapporti di concertazione e cooperazione tra gli attori istituzionali della programmazione coordinata con riferimento al progetto didattico, riabilitativo e di socializzazione individuale che è lo sviluppo del piano educativo individualizzato (PEI).

Detta finalità è perseguita:

a) assicurando il diritto all'istruzione, educazione e integrazione del diversamente abile con la predisposizione, attuazione e verifica congiunta del progetto educativo, riabilitativo, socio assistenziale e di socializzazione, agevolando forme d'integrazione tra attività scolastiche ed altre attività extrascolastiche presenti sul territorio

b) definendo progetti educativi individualizzati sulla base della diagnosi funzionale e sul profilo dinamico funzionale d'ogni soggetto diversamente abile e da realizzare, in via prioritaria, nell'ambito scolastico e, in via suppletiva, nell'ambito domiciliare

c) individuando le rispettive competenze degli enti sottoscrittori ed i correlativi impegni finanziari per i servizi da approntare

d) individuando finanziamenti per l'acquisto d'ausili, sussidi didattici e per sperimentazioni, coinvolgendo, eventualmente, anche altri soggetti specializzati pubblici e privati

e) assicurando il personale necessario al progetto d'integrazione, come previsto dalla normativa vigente

f) utilizzando il GLIP come supporto di consulenza ai diversi attori sottoscrittori

g) attivando i gruppi di lavoro scolastici ai sensi dell'art. 15 della Legge 104/92 e realizzando e promuovendo un raccordo stabile e sinergico con i piani di zona

h) riconoscendo e agevolando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi d'utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle fondazioni e degli enti di patronato di promozione sociale

i) proponendo e attivando una rete di progetti più vasti per una reale integrazione scolastica e sociale dei ragazzi diversamente abili.

Art. 2

Criteri generali

I sottoscritti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base del Protocollo di Intesa:

- a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona diversamente abile che frequenta la scuola
- b) individuazione degli impegni degli enti da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno
- c) verifica dell'attuazione e del rispetto del Protocollo di Intesa sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell'esigibilità dei diritti.

Art. 3

Soggetti aventi diritto

Il presente accordo intende rendere efficace l'esercizio del diritto di frequenza nell'asilo nido comunale, nella scuola dell'infanzia, nel primo e secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione dei soggetti diversamente abili della Provincia di Brindisi.

Art. 4

Enti firmatari del Protocollo di Intesa

Alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa a livello provinciale prendono parte, tramite i loro rappresentanti legali:

- 1 la Provincia di Brindisi
- 2 gli ambiti territoriali di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Mesagne
- 3 i Comuni
- 4 l'Ufficio scolastico provinciale di Brindisi
- 5 i dirigenti scolastici delle scuole autonome della provincia di Brindisi
- 6 l'azienda SL BR.

Art. 5

Campo di applicazione dell'accordo

Il presente documento trova applicazione a livello provinciale ed impegna gli enti Sottoscrittori nei rispettivi ambiti di competenza territoriale. L'Accordo provinciale si riferisce alle persone diversamente abili, individuati secondo il DPCM 186/06 e secondo il Regolamento Regionale dell'8.3.07 n. 6 "Modalità e criteri" per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazioni di handicap a fini dell'integrazione scolastica" e frequentanti:

- le scuole statali d'ogni ordine e grado, compresi i percorsi integrati scuola-lavoro
- le scuole paritarie ai sensi della Legge 62/2000
- gli asili nido comunali.

Parte Seconda

Percorso dell'integrazione e relativa documentazione

Art. 6

Individuazione

All'individuazione del ragazzo, anche se maggiorenne, come persona con diversa abilità, provvede il competente servizio dell'azienda SL tramite apposita certificazione. La certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado. La certificazione è rilasciata alla famiglia del ragazzo diversamente abile o al diretto interessato, in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla alla scuola. Le attestazioni di handicap proposte da specialisti, nell'esercizio della libera professione, devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalla competente azienda USL.

Per i ragazzi che evidenziano gravi difficoltà d'apprendimento e di relazione, in corso di frequenza scolastica o d'attività formativa, compete al dirigente scolastico invitare la famiglia a consultare il competente servizio dell'azienda SL.

Art. 7

Diagnosi funzionale

La Diagnosi funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno; si esplica in un profilo, nel quale sono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dello stesso.

Alla sua stesura provvedono i competenti servizi dell'azienda SL. Essa è aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti e comunque è rinnovata ad ogni passaggio dell'alunno al grado scolastico successivo o alla formazione professionale.

L'azienda SL s'impegna a produrre la documentazione alla famiglia del diversamente abile in tempi utili, di norma, entro il 30.03, per l'assegnazione del personale docente di sostegno e degli eventuali assistenti specialistici da parte dell'ente competente.

Art. 8

Profilo dinamico funzionale

Sulla base dei dati raccolti nella diagnosi funzionale, delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti, dalle unità multidisciplinari, operatori sanitari, dai genitori, è elaborato il profilo dinamico funzionale (PDF) ai sensi del DPR 24.02.94, art. 4.

Il PDF, nell'ambito delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive del ragazzo, individua "le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte curriculari dell'alunno handicappato" evidenziando le aree di potenziale sviluppo

sotto il profilo riabilitativo, educativo-formativo e socio-affettivo.

Il PDF è aggiornato ad ogni passaggio di grado scolastico o, se necessario, in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

Art. 9

Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazioni di disabilità in un determinato periodo di tempo, ai fini di assicurare i diritti all'educazione e all'istruzione.

L'ASL, attraverso i servizi competenti, collabora con le istituzioni scolastiche e la famiglia nella definizione, realizzazione e verifica dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), con l'obiettivo di ottenere la massima armonizzazione possibile tra interventi terapeutici, riabilitativi e le attività previste dal PEI stesso.

La Provincia o il Comune partecipano all'impostazione, alla progettazione ed all'elaborazione del PEI per quei soggetti per i quali sono previsti servizi specifici e specifiche risorse professionali a carico del bilancio provinciale, comunale, o del Piano di zona. Nel caso sia stato definito il progetto individuale previsto dall'art. 14 della Legge 328/2000 ("Progetto di Vita"), esso è assunto a riferimento nella definizione del PEI.

Le Istituzioni Scolastiche assicurano che il gruppo docente, con la collaborazione d'operatori dell'ASL, d'altre figure eventualmente assegnate dagli EELL, per quanto nell'ambito delle loro competenze, nonché d'eventuali consulenti esperti messi a disposizione dalla famiglia dell'alunno, elabori entro il primo bimestre dell'anno scolastico il PEI e lo verifichi collegialmente nei tempi in esso previsti e concordati. Il Piano Educativo Individualizzato s'integra con la Programmazione Didattica disciplinare o per aree d'intervento, contiene le modalità di sviluppo, svolgimento delle attività e la prefigurazione dell'organizzazione didattica, individua l'organizzazione oraria del docente di sostegno e degli altri docenti della classe, gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi, nonché i compiti assegnati agli assistenti di base e specialistici, che si ritengono necessari con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso.

Il dirigente scolastico costituisce formalmente il gruppo di lavoro specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi enti.

Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo un calendario concordato, su convocazione del capo d'istituto, almeno tre volte l'anno (variazioni potranno essere concordate nell'ambito del gruppo stesso), per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del PDF e del PEI.

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PDF e del PEI avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.

I membri del gruppo operativo sottoscrivono il PEI come impegno alla realizzazione dello stesso.

Il gruppo tecnico potrà avvalersi di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle associazioni, secondo protocolli appositamente sottoscritti.

Art. 10

Continuità educativa e didattica

La continuità educativa (CM 1 del 4/1/88) e didattica è assicurata tra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed al fine di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona diversamente abile.

Ad essa concorrono i dirigenti scolastici, la famiglia, il personale della scuola, l'AUSL, gli EELL e tutte le agenzie presenti sul territorio.

Art. 11

Percorsi di orientamento

L'orientamento è attuato dalla scuola mediante il personale docente, l'Unità Multidisciplinare dell'azienda SL e dalla Provincia mediante gli operatori in servizio presso i Centri per l'impiego.

Tali azioni d'orientamento, in ogni fase operativa, devono tenere presenti le aspettative e gli interessi degli studenti, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità, essere rapportate alla diagnosi funzionale, al PDF ed essere parte integrante del PEI; esse implicano la collaborazione tra scuole, azienda SL, CPI e famiglia per consentire a quest'ultima una scelta più consapevole e mirata.

L'azione d'orientamento si svolge, in modo sistematico, dalla scuola materna e prosegue attraverso un'azione di monitoraggio all'interno del successivo percorso scolastico/formativo, con l'obiettivo di diversificare la scelta effettuata in precedenza e al fine di programmare, in sede di gruppo operativo, percorsi formativi anche alternativi alla scuola.

Art. 12

Istruzione domiciliare

Va intesa come servizio estremo proposto e condiviso con la famiglia, atto a non interrompere il percorso scolastico dell'alunno diversamente abile. È garantita a tutti quei ragazzi diversamente abili impediti nella frequenza scolastica, a causa della malattia, o qualora la grave patologia in atto non consenta la frequenza scolastica a causa di ricovero ospedaliero o terapia domiciliare, la frequenza della scuola deve intendersi impedita per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni; tale spazio temporale potrà essere non continuativo.

La patologia e il periodo d'impedimento alla frequenza dovranno essere oggetto d'idonea certificazione sanitaria, convalidata dalla competente ASL.

Le forme con cui si organizza l'istruzione domiciliare dovranno essere esplicitate in

apposito progetto integrativo del PEI secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 13

Gruppi di lavoro

Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP)

Presso l'USP è istituito un gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) composto di:

- 1 dirigente tecnico nominato dal direttore scolastico provinciale
- 1 docente comandato (art. 14, co. 10, Legge 20.5.82)
- 1 referente area disabilità della Provincia
- 1 referente area disabilità per ciascun ambito territoriale
- 2 esperti delle ASL

Il GLIP, ha compiti di consulenza al coordinatore dell'USP, alle scuole autonome statali e paritarie, di collaborazione con gli enti locali e le ASL per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli Accordi di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione dei ragazzi diversamente abili.

Gruppo di lavoro handicap (GLH)

a) Provinciale

Presso ogni USP (CM 8.8.1975, 227) si costituisce un gruppo di lavoro composto di un dirigente tecnico periferico, 3 dirigenti scolastici, uno per ciascun ordine di scuola, 4 docenti esperti (uno per la SdI, SE, SM, SS), il Docente comandato su tematiche relative all'handicap.

Il GLH svolge compiti di consulenza nei confronti del coordinatore dell'USP in merito all'integrazione dei ragazzi diversamente abili nelle scuole pubbliche, agli organici di sostegno, dopo aver vagliato le proposte dei dirigenti scolastici.

b) Comunale

Presso ogni comune si costituisce un gruppo di lavoro composto di:

- dirigenti scolastici
- assessore competente per l'integrazione scolastica dei disabili
- funzionario comunale competente per l'integrazione scolastica dei disabili
- un referente del servizio della ASL.

Compito del gruppo è quello di promuovere in forma integrata interventi ed iniziative di sensibilizzazione e di formazione rivolte alla città, di raccordare la programmazione degli interventi e delle iniziative promossa da ciascuno dei soggetti istituzionali costituenti il gruppo, di promuovere percorsi d'orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, indirizzati sia alla scelta scolastica sia a percorsi formativi anche alternativi alla scuola, di coordinare, con le modalità ritenute più opportune e con il coinvolgimento delle famiglie, la presenza degli alunni nelle varie sedi scolastiche che tenga conto delle caratteristiche strutturali, delle dotazioni possedute, dei servizi offerti sul territorio (trasporto, refezione ecc.), delle esigenze

della famiglia e dell'alunno.

c) di Circolo/di istituto

Presso ogni Circolo didattico e di istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado è costituito un Gruppo di studio e di lavoro, con il compito di “collaborare alle iniziative educative e d'integrazione” e di esplicitarle all'interno del Piano dell'offerta formativa che tenga conto della necessità di un uso razionale di tutte le risorse disponibili sul territorio (scuola, ASL, Comune, Provincia, privato sociale, volontariato). È composto di:

- dirigente scolastico
- rappresentanti dei docenti curricolari
- docenti di sostegno
- genitori
- referenti dei servizi disabilità designati dalle Asl e dagli Eell
- studenti (limitatamente per le Scuole medie superiori).

Art. 14

Archivio unificato

Le parti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano a collaborare alla costituzione di un archivio Unificato Handicap (AUH)

Lo scambio d'informazioni fra enti locali, Azienda SI, Scuole e Ufficio scolastico provinciale è regolata dall'Archivio Unificato Handicap (AUH) che, contenendo la cartella sociale e i dati della diagnosi funzionale, è disponibile, nel rispetto delle garanzie di riservatezza di cui alla Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, sulla tutela della privacy, per le aziende SI, l'amministrazione Scolastica, la Provincia e i Comuni interessati.

La responsabilità dell'immissione dei dati nell'Archivio Unificato Handicap resta in capo ai singoli enti i quali autorizzano i propri referenti interni.

L'AUH è parte integrante del costituendo Osservatorio Provinciale per le politiche sociali

Le finalità dell'AUH si identificano nell'omogeneizzazione degli strumenti tecnici di scambio delle informazioni, nella generalizzazione delle pratiche condivise d'intervento, nella costruzione progressiva della scheda individuale del soggetto nel passaggio e nell'integrazione delle informazioni fra gli enti titolari degli interventi e sottoscrittori del presente Accordo.

L'Archivio Unificato Handicap, sarà impostato per essere integrato con i dati relativi al diritto allo studio, all'assistenza individuale, alla realizzazione dell'Obbligo Formativo e alle diverse forme di transizione al lavoro dei Comuni e della Provincia.

L'AUH accoglierà e coordinerà le risorse presenti sul territorio (centri di documentazione, siti per la didattica, banche dati) al fine di attuare un'integrazione di qualità, anche in merito agli aspetti pedagogici, favorendo la massima condivisione delle informazioni.

Parte Terza **Impegni dei soggetti firmatari**

I sottoscritti enti assumono gli impegni di seguito indicati:

Art. 15

Amministrazione scolastica

a) L'Ufficio scolastico provinciale s'impegna a:

- provvedere, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, all'attivazione degli interventi di sostegno, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni diversamente abili da essa previste, qualora se ne ravvisino le condizioni
- assegnare docenti specializzati per le attività di sostegno al circolo/istituto, per assicurare un'azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione. Tale assegnazione deve essere fatta preferibilmente entro il mese di luglio e, comunque, entro e non oltre gli inizi dell'anno scolastico
- attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Provincia per quanto di sua competenza
- realizzare attività d'aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curricolari, per i collaboratori scolastici e tutto il personale impegnato nell'integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento dell'handicap. Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92. In questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività d'aggiornamento saranno opportunamente concordate tra gli enti interessati
- promuovere e favorire la sperimentazione in ambito educativo di tutte le forme di integrazione fra scuola, territorio e/o formazione professionale
- accertare l'applicazione delle norme vigenti in materia d'integrazione di studenti diversamente abili nelle scuole paritarie
- fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute, i dati richiesti per l'aggiornamento dell'Archivio Unificato dell'handicap.

b) Le dirigenze scolastiche s'impegnano a:

- coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza ai ragazzi diversamente abili all'interno della struttura scolastica, finalizzata al sostegno delle autonomie personali
- promuovere un'adeguata formazione del personale impegnato in dette funzioni per l'ottimale conseguimento di quest'obiettivo
- promuovere l'inserimento all'interno del POF d'attività finalizzate all'integrazione dei ragazzi diversamente abili. Nel caso degli Istituti Superiori

promuovere l'inserimento nel POF anche della progettazione integrata con i centri di formazione professionale

- fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie, previste dalle Leggi 104/92 e dal DPR 24.2.94 e da tutta la normativa vigente, in materia d'integrazione scolastica
- concordare con l'azienda Sanitaria Locale e gli enti locali interessati il calendario delle riunioni necessarie alla stesura dei PEI e delle PDF, per lo scambio delle informazioni necessarie
- organizzare tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno, anche in ambiti extra scolastici, per stabilire un primo patto di collaborazione
- garantire il passaggio delle informazioni necessarie sull'alunno di cui alla Legge 104/92, inviando il "fascicolo personale" completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, progetti Speciali) al dirigente scolastico del grado successivo, o a quello di altra scuola in caso di trasferimento
- favorire la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita dell'alunno diversamente abile, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale
- garantire la frequenza dei ragazzi diversamente abili predisponendo interventi necessari a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente
- segnalare al servizio sociale i casi di ragazzi in situazione di disabilità per i quali la famiglia, eventualmente non accolla l'invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario
- ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato alla loro istituzione scolastica, procedere alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di lavoro Handicap dell'Istituto (GLH d'Istituto)
- garantire l'assistenza di base ai ragazzi disabili e, visto quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto e dal Protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ANCI e l'UPI del 27 settembre 2000, operare affinché i collaboratori scolastici, dipendenti dallo Stato e/o delle ditte in appalto, assicurino ai ragazzi disabili l'assistenza di competenza della scuola; tali mansioni sono regolate dal CCNL 2002-2005, art. 47, allegato A)
- inviare in tempo utile e comunque non oltre il 30 agosto la richiesta di personale per l'assistenza specialistica e la comunicazione, per l'anno scolastico successivo alle competenti amministrazioni comunali e alla Provincia, quest'ultima per quanto riguarda gli studenti video ed audio lesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado
- concordare con l'amministrazione comunale e provinciale le modalità di partecipazione del personale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per

realizzare l'integrazione

- promuovere iniziative di aggiornamento in servizio del personale tutto della scuola, con le caratteristiche di un rapporto circolare fra i momenti teorici e la programmazione educativa e didattica, anche in collaborazione con gli operatori dell'azienda Sanitaria Locale, attingendo ai fondi disponibili per l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale scolastico
- assicurare l'acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell'ambito scolastico, utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalla Legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. Gli oggetti acquistati devono essere i più adatti a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità personali dei ragazzi disabili.

Art. 16

Enti locali territoriali

Gli enti locali territoriali sottoscrittori dell'Accordo s'impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente e nei limiti dei conferimenti finanziari, strumentali e professionali espressamente finalizzati agli impegni assunti con il presente Accordo, a contribuire al processo d'integrazione dei ragazzi, diversamente abili.

a) La Provincia

1) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla LR 19 del 10.7.06, con le modalità attuative previste dal Regolamento provinciale per la promozione dell'inclusione sociale e del diritto allo studio dei videolesi ed audiolesi, approvato con deliberazione CP 10/1 del 6.2.06, per gli studenti residenti nei Comuni del territorio di propria competenza, garantisce:

1.1. l'assistenza domiciliare ai diversamente abili non vedenti e pluriminorati

1.2. gli interventi d'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica ed extra scolastica degli studenti non vedenti e non udenti, attraverso operatori convenzionati, aventi titoli e competenze idonea a facilitare e favorire l'autonomia e la comunicazione personale del diversamente abile

1.3. il servizio di segretariato sociale

1.4. i contributi per l'acquisto di sussidi e strumenti funzionali al diritto allo studio dei non vedenti e non udenti, non erogati da altri enti

1.5. la partecipazione dei non udenti e non vedenti ad eventuali percorsi di formazione professionale, attivandosi con contributi e mediante azioni propositive presso altri enti, all'uopo competenti. Nel garantire gli interventi di cui al precedente punto 1 la Provincia assicura l'integrazione scolastica ed extrascolastica per gli studenti residenti nel territorio provinciale anche se frequentanti scuole situate in Comuni di altre Province e assicurando, ove possibile ed opportuna per il benessere

del diversamente abile, la continuità nella relazione educatore/studente. La Provincia garantisce gli interventi di sua competenza, in stretta collaborazione con gli enti preposti, nonché sottoscrittore del presente Accordo e, in particolare, con le scuole, l'USP e l'azienda sanitaria, con le quali è già stato sottoscritto apposito protocollo d'intesa in data 14.7.06.

2) Nell'ambito dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione di cui al co. 1 lett. c) art. 139 del Dlgs 31 marzo 1998, 112 e, nelle more della definizione delle competenze degli enti locali da parte della Regione Puglia, la Provincia concorre a sostenere la spesa occorrente per assicurare l'assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili (escluso video ed audiolesi), frequentanti le scuole medie superiori della Provincia di Brindisi. Il concorso finanziario della Provincia sulla spesa complessiva all'uopo occorrente per garantire il servizio in parola, sarà determinato, per ciascun ambito territoriale, con successivo atto, in ragione della spesa consolidata a carico del bilancio provinciale ed in misura direttamente proporzionale al numero degli studenti diversamente abili assistiti in ciascun ambito territoriale frequentanti le scuole medie superiori. Gli ambiti territoriali si impegnano a garantire, a fronte dei finanziamenti provinciali di cui al secondo comma del punto 2 del presente articolato, la continuità dei rapporti di collaborazione del personale impiegato allo scopo nel precedente anno scolastico.

3) La Provincia, in raccordo con gli ambiti territoriali, mette a punto, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 lett. b) del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e province pugliesi, siglato in attuazione del Piano d'Azione "Diritti in rete", previsto dalla deliberazione GR 1289 del 31.8.2006, linea d'intervento B, azione B1, apposito progetto volto a realizzare, in via sperimentale, l'integrazione sociale ed extrascolastica dei ragazzi diversamente abili, residenti nel territorio provinciale, ponendo in essere direttamente gli interventi che abbiano quali beneficiari gli studenti diversamente abili delle scuole secondarie superiori. In tal senso, si impegna a promuovere un servizio specializzato, volto a valorizzare l'autonomia e la comunicazione personale, d'intesa con le scuole e AUSL, avvalendosi di educatori convenzionati. La Provincia realizza tale progettazione e la rende disponibile agli stessi.

4) La Provincia garantisce la partecipazione ai Gruppi di lavoro di circolo o di istituto dei propri Operatori coinvolti nei progetti educativi

5) La Provincia garantisce la dotazione di attrezzature tecniche e gli arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli allievi diversamente abili frequentanti le Scuole medie superiori di sua pertinenza

6) La Provincia garantisce l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di sua pertinenza, al fine di favorire l'agevole accesso alle strutture e la piena fruizione di tutte le attività curriculari da parte degli studenti diversamente abili

7) La Provincia assicura, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 328/00, nonché dalla successiva LR 19/06, la costituzione e la gestione dell'Osservatorio dei Servizi sociali, coordinando le azioni di raccolta dei dati e delle informazioni, nonché

garantendo l'accesso agli stessi secondo le modalità concordate, a tutti i sottoscrittori del presente Accordo

8) La Provincia promuove, in collaborazione con gli enti sottoscrittori del presente Accordo, percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nei processi d'integrazione dei ragazzi diversamente abili.

b) Gli ambiti territoriali

1) Svolgono un'azione di coordinamento tra la pianificazione di zona (con particolare riferimento agli interventi che hanno una ricaduta diretta o indiretta in favore dell'area della disabilità) e le attività di programmazione del GLIP e dei GLIC

2) curano la realizzare degli interventi progettati dalla Provincia nell'ambito del piano d'azione "Diritti in Rete" e volti a realizzare iniziative sperimentali a favore dell'area della diversa abilità a favore degli studenti delle scuole medie secondarie di primo grado, delle scuole materne ed elementari, per favorire l'autonomia e la comunicazione personale e l'integrazione in ambito extrascolastico.

c) I Comuni

I Comuni, coerentemente con la programmazione propria e con quella del piano di zona, nonché nel rispetto dei limiti finanziari e dei tempi di approvazione del bilancio

1) forniscono i servizi specializzati che mirano a valorizzare l'autonomia e la comunicazione personale degli allievi disabili previa redazione ed approvazione del PEI che contiene la tipologia dei servizi e le modalità e tempi della loro erogazione in alternativa possono fornire alle scuole le corrispondenti risorse finanziarie

2) organizzano i servizi di trasporto nell'ambito del territorio comunale anche, individuali e speciali, per la frequenza dell'alunno diversamente abile, comprese le attività e i progetti previsti nel PEI

3) garantiscono la partecipazione degli operatori coinvolti nei progetti educativi ai gruppi di lavoro di circolo o di istituto

4) dotano le scuole di propria pertinenza di attrezzature tecniche, materiale didattico e ausili personali, previsti nel PEI, extra nomenclatore tariffario, integrativi rispetto alle risorse messe a disposizione dalle scuole e a quelle esistenti a sistema, nonché gli arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli allievi diversamente abili, previsti nei PEI

5) favoriscono il sostegno a progetti predisposti dalle scuole per incentivare i processi di integrazione scolastica

6) garantiscono l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza; per barriera s'intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e fruizione delle strutture e delle attività curriculari

7) garantiscono la fornitura, nei tempi e nelle modalità concordate, dei dati in proprio possesso richiesti per l'aggiornamento dell'Archivio unificato

8) partecipano anche attraverso il coinvolgimento delle competenze dei diversi Assessorati, all'elaborazione di un progetto individuale unitario di integrazione sociale e scolastica dell'alunno diversamente abile, in collaborazione con l'alunno

stesso e la sua famiglia, con la scuola, l'azienda Unità Sanitaria Locale e i medici curanti attivando tutte le risorse disponibili sul territorio

9) favoriscono, per quanto fattibile, la continuità delle azioni educative ed assistenziali anche durante le iniziative educativo-ricreative estive

10) eventualmente, concorrono a sostenere la spesa necessaria per l'assistenza di base di competenza delle scuole.

Art. 17

Azienda USL

L'azienda USL s'impegna a:

a) compilare la Diagnosi Funzionale e il PDF: i relativi aggiornamenti saranno effettuati come disposto dal co. 8, dell'art. 12, della Legge 104/92

b) garantire la presenza dei propri referenti nei gruppi di lavoro delle Istituzioni scolastiche, come previsto ai sensi dell'art. 15, punto 2, Legge 104/92, nonché nel GLIP e nel GLIC

c) collaborare con l'amministrazione scolastica e gli enti locali per la realizzazione di eventuali progetti di "aggiornamento e formazione" per tutti coloro che, dirigenti, docenti, collaboratori scolastici, assistenti specialistici e alla comunicazione, famiglie, operano con ragazzi diversamente abili

d) collaborare con la scuola e l'amministrazione provinciale per l'orientamento e il supporto all'integrazione

e) garantire incontri, presso le istituzioni scolastiche, funzionali alla stesura e alle verifiche del PEI. Altri interventi potranno essere concordati tra lo specialista dell'AUSL e il dirigente scolastico, previo accordo con la famiglia. Gli interventi che sono oggetto del presente Accordo saranno, di volta in volta, concordati tra il Dirigente scolastico che ne fa richiesta e lo specialista dell'AUSL

f) attivare azioni di prevenzione quali: l'individuazione precoce della situazione di disabilità, l'evitamento della patologizzazione impropria, la predisposizione di percorsi che prevengano l'emarginazione delle persone con disabilità e favoriscano la creazione di una cultura di integrazione dell'handicap nella società civile (informazione, realizzazione di progetti integrati...)

g) attivare, presso le Scuole, per gli studenti diversamente abili cui vanno somministrate terapie a carattere continuativo, il ricorso, nei limiti delle risorse disponibili, al personale delle cure domiciliari

h) fornire consulenza alla scuola e agli enti locali per l'eventuale acquisto delle attrezzature tecniche, ausili ed attrezzature didattiche per la realizzazione del progetto di integrazione scolastica.

Parte Quarta Le risorse

Art. 18 Risorse professionali

L'integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili richiede una collaborazione inter professionale tra tutti gli operatori messi a disposizione dalle varie istituzioni al fine di assicurare un reale coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali. Tale azione è esplicitata all'interno del PEI, inteso come il progetto vita del diversamente abile, dove le singole professionalità, ciascuna rispettando le proprie competenze, va ad interagire con le altre.

Personale docente curricolare: realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile, professionale dei ragazzi sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi di istruzione. Elabora, attua e verifica il PEI, adattandone l'articolazione alle differenti esigenze dei ragazzi, per gli aspetti pedagogico didattici, congiuntamente agli operatori e alla famiglia.

Personale docente di sostegno: assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera; partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione; partecipa a pieno titolo alle operazioni con diritto di voto per tutti i ragazzi della classe. Ha le seguenti competenze:

1. Conoscenze generali relative alla disabilità
2. Competenze relazionali; saper lavorare in team con gli altri operatori; facilitare la formazione di una rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie; svolgere attività di tutoring nelle ore di compresenza in classe
3. Competenze disciplinari relativamente alla propria area di nomina
4. Competenze metodologiche
5. Competenze teoriche e applicative di contenuti.

Assistente per l'autonomia e per la comunicazione: (educatori, assistenti specialisti)

Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13 co. 3 - Legge 104/92):

Tale personale svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori ecc) e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione dell'alunno diversamente abile. È assegnato, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli enti locali territoriali di competenza, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI, in seguito a richiesta del dirigente scolastico, nonché della compilazione della "scheda di valutazione dell'autonomia" a cura della unità multidisciplinare della ASL e nel quadro del presente accordo. L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del dirigente scolastico, fermo restando la

funzione di coordinamento svolta dall'ente locale. L'articolazione dell'orario di servizio del personale è definito, previo accordo con l'amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei piani educativi individualizzati. Pertanto l'intervento di detto personale deve rientrare nel PEI, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata, perciò la sua fornitura è condizionata alla sottoscrizione del PEI nell'ambito delle funzioni inerenti all'area educativa ed assistenziale. Gli enti che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano a reperire il personale secondo le mansioni ed il profilo professionale di cui all'allegato sub lett. A che è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Collaboratore scolastico: svolge servizi di ausilio materiale ai ragazzi diversamente abili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse; svolge assistenza ai ragazzi diversamente abili all'interno delle strutture scolastiche nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. In ordine alle mansioni di cui sopra si fa riferimento a quanto stabilito dal CCNL scuola 2003-2005 che, all'atto della sottoscrizione del presente accordo sono regolate dall'art. 47, allegato A del citato contratto CCNL.

Personale sanitario: tale figura, sulla base degli obblighi di integrazione mediante programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, è disposta dall'AUSL al fine di affrontare le eventuali emergenze connesse allo stato di salute dei minori, al fine di tutelare le esigenze terapeutiche degli stessi.

Art. 19

Risorse strumentali

Ogni capo di istituto destina, consultato il gruppo di lavoro di circolo/istituto, gli specifici finanziamenti previsti dalla Legge 104/92 e, ove possibile, altri fondi iscritti a bilancio, all'acquisto di tecnologie informatiche, strumenti didattici e multimediali legati ad attività didattiche ordinarie e laboratoriali degli studenti diversamente abili.

Gli enti locali e l'azienda USL, nell'ambito delle rispettive competenze forniscono attrezzature tecniche, materiali e ausili personali come dotazione alle scuole o in uso individuale ai ragazzi diversamente abili.

Art. 20

Risorse finanziarie

Gli Enti sottoscrittori del Protocollo d'intesa individuano le risorse destinate al finanziamento degli impegni assunti mediante apposite intese. Nelle intese sono esplicitate le modalità di gestione di tali risorse. In particolare il MIUR mette a disposizione sia delle Scuole autonome sia degli uffici periferici fondi sulla base della Legge 440 del 18 dicembre 1997: Istituzione del fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Le risorse finanziarie sono ripartite a livello provinciale per accrescere la qualità didattica dell'integrazione scolastica: il 90% è destinato sulla base del numero dei

ragazzi diversamente abili, il 10% per interventi di compensazione e perequativi.

Fondi sono attribuiti per:

- sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con ragazzi diversamente abili
- formazione dei docenti curricolari e specializzati
- sussidi didattici e tecnologici
- funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali
- incentivazione del personale ausiliario della scuola.

Parte Quinta **Vigilanza ed efficacia del Protocollo**

Art. 21

Validità del Protocollo di Intesa

Il presente Protocollo è adottato nelle more della formazione della nuova normativa regionale in materia d'integrazione scolastica ed extrascolastica dei diversamente abili; pertanto, in via del tutto sperimentale. L'Accordo ha validità per l'anno scolastico 2007-2008 e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative sopravvenute dopo la data della sottoscrizione e nel corso della sua validità.

I suoi effetti decorrono dalla data della sottoscrizione e sino al 30.8.2008

Gli enti sottoscrittori s'impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del presente accordo entro il 30.4.2008 per assicurare la continuità dei relativi servizi, verificando anche la possibilità di coprogettare servizi sovrambito ai fini di una migliore integrazione degli stessi.

Art. 22

Modalità d'approvazione, pubblicazione e diffusione

Il presente accordo è sottoscritto dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Le parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa s'impegnano alla diffusione dell'Accordo stesso. In particolare:

I dirigenti scolastici

- illustrano il contenuto del Protocollo di Intesa agli insegnanti in sede di collegio docenti
- illustrano e consegnano copia dell'Accordo ai genitori dei ragazzi diversamente abili convocando apposite riunioni
- convocano i collaboratori scolastici e illustrano loro i contenuti dell'Accordo di Programma.

La Provincia

- illustra ai Comuni della Provincia i contenuti dell'Accordo
- illustra al personale degli uffici interessati i contenuti del Protocollo di Intesa
- pubblica il testo del presente Accordo sul proprio sito www.provincia.brindisi.it.

I Comuni

- convocano il personale educativo in servizio presso i nidi e le scuole dell'infanzia comunali informandoli circa i contenuti del Protocollo di Intesa
- illustrano al personale degli uffici interessati il Protocollo di Intesa.

Il Direttore generale AUSL

- comunica il presente protocollo a tutti i servizi interessati ed ai distretti
- organizza incontri di formazione rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole per illustrare il contenuto del Protocollo di Intesa.

Il GLIP e i GLIC

- Predispongono il materiale informativo necessario per le attività di cui sopra.

Art. 23

Monitoraggio e valutazione periodica dell'Accordo

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 104/92, dal DM del 9.7.92 e dal DL 267 del 18.8.2000, le parti convengono di darsi strumenti di monitoraggio e di valutazione periodica dell'Accordo. Le modalità e i tempi per le verifiche degli adempimenti delle diverse amministrazioni coinvolte sono svolti direttamente dai Responsabili dei Servizi interessati ai problemi della disabilità all'interno degli enti locali, dell'azienda USL, del MIUR-USP e delle istituzioni scolastiche autonome. A tal fine le parti convengono di creare un apposito organismo tecnico con il compito di definire forme, modi e tempi dell'azione di monitoraggio, *in itinere* ed *ex post*, così composto:

Per la Provincia dott.ssa Fernanda Prete, dirigente provinciale con funzione di coordinamento.

Per i quattro Ambiti _____, n° ___ componente/i

Per l'USP _____, n° ___ componente/i

Per l'azienda Sanitaria _____, n° ___ componente/i

La Provincia garantisce il servizio di segreteria e verbalizzazione per le riunioni dell'organismo tecnico di monitoraggio. Tale organismo relazione periodicamente sull'andamento delle azioni intraprese in apposite riunioni di tutti gli enti sottoscrittori del presente Accordo. Tale organismo tecnico ha, altresì, il compito di promuovere la realizzazione della Carta dei Servizi per l'accesso ai servizi integrati a favore degli studenti diversamente abili, unica per tutti i sottoscrittori del presente Accordo.

Data 17.9.2007

Appendice: riferimenti normativi

Legge 118 del 30.3.1971: Norme in favore dei mutilati e invalidi civili

CM 227 dell'8.8.1975: Interventi a favore dei ragazzi handicappati

DPR 616 del 24.7.1977: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 382 del 22 luglio 1975

Legge 517 del 4.8.1977: Norme sulla valutazione dei ragazzi e sulla abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Legge 833 del 23.12.1978: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e successive integrazioni e modifiche

DPR 384 del 27.4.1978: Regolamento d'attuazione dell'art. 27 della Legge 118/71 per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Legge 845 del 21.12.1978: Legge-quadro in materia di formazione professionale

DM 9.2.1979: Programmi, orari d'insegnamento e prove di esame per la scuola media statale

CM 159 del 28.6.1979: Collaborazione scuola, enti territoriali

CM 199 del 28.7.1979: Sostegni particolari

Legge Regione Puglia 42 del 12.5.1980: Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio

Legge Regione Puglia 43 del 12.5.1980: Modifiche e integrazioni alla legge approvata nella seduta consiliare del 10.4.1980 avente ad oggetto: Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio

Legge Regione Puglia 58 del 6.6.1980: Interventi per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei cittadini portatori di handicap

CM 258 del 22.9.1983: Linee d'intesa fra scuola, enti locali, USL

CM 250 del 3.9.1985: Azione di sostegno a favore dei portatori di handicap

Sentenza Corte Costituzionale 215/87: Diritto allo studio dei portatori di handicap

Legge Regione Puglia 16 del 9.6.1987: Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati

CM 1 del 4.1.1988: Continuità educativa del processo di integrazione dei ragazzi handicappati

CM 262 del 22.9.1988: Iscrizioni e frequenza alla scuola di II grado di ragazzi handicappati

Legge 148 del 5.6.1990: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

Legge 104 del 5.2.1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

DM 9.7.1992: Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della Legge-quadro 104 del 5 febbraio 1992, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

DL 502 del 30.12.1992: Così come indicato dal DL 229 del 19.6.1999 recante norme per la razionalizzazione del SSN

DM Istruzione del 9.7.1992: Criteri per la stipulazione degli accordi di programma

DM Istruzione del 15.7.1992: Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale

CM 339 del 16.11.1992: Continuità educativa fra i diversi ordini di scuola

Accordi: DM 26.6.1992 Costituzione del GLIP; DL 9.7.1992 Accordi di programma

Legge 67 del 18.3.1993: Conversione in Legge del DL 9 del 18.1.1993, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale

DPR 24.2.1994: Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di ragazzi portatori di handicap

Dlgs 297 del 16.4.1994: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

Legge 19 del 12.4.1994: Norme per la prevenzione, riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap

Legge 42 dell'8.8.1994 e successive modificazioni

DPCM del 7.6.1995: Carta dei servizi scolastici

DPR 503 del 24.7.1996: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Legge 440 del 18.12.1997: Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi

Legge 59 del 15.3.1997: Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa - art. 21 sull'autonomia scolastica

Legge Regione Puglia 10 del 18.3.1997: Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap

Legge 284 del 28.8.1997: Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati

DPR 275 dell'8.3.1999: Regolamento recante norme in materia d'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, Legge 59 del 15.3.1997

Dlgs 112 del 31.3.1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della Legge 59 del 15.3.1997

DM del 26.5.1998: Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

DPR 323 del 23.7.1998: Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusive dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della Legge 425 del 10 dicembre 1997

DPR 23.7.1998: Approvazione Piano Sanitario Nazionale 1998-2000

Legge 124 del 3.5.1999: Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

DM 184 del 23.7.1999: Trasferimento del personale ATA dagli enti locali alle dipendenze dello Stato

Legge 68 del 12.3.1999: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

DPR 275 dell'8.3.1999: Regolamento dell'Autonomia scolastica

DPR del 10.11.1999: Approvazione del progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”

DM 141/1999: Classi con portatori di handicap

Dlgs 267/2000: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Legge 62 del 10.3.2000: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione

Legge 69 del 22.3.2000: Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta d’integrazione scolastica dei ragazzi con handicap

Legge 328 dell’8.11.2000: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali

Legge 42 del 10.3.2000: Parità scolastica

DPCM del 13.1.2000: Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio. Legge-quadro in materia di riordino dei cicli d’istruzione n. 30 del 10 febbraio 2000

DM Sanità del 24.4.2000: Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al “Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000”

DPCM 14.2.2001: Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

DPCM 29.11.2001: Definizione dei livelli essenziali d’assistenza

CM 125 del 20.7.2001: Certificazioni per i ragazzi in situazione di handicap

Nota 3390 del 30.11.2001: Assistenza di base ai ragazzi in situazione di handicap

Direttiva 53 del 15.5.2002: Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 2 della L. 440 del 18 dicembre 1997

CM 84 del 22.7.2002

Nota prot. 4088 del 2.10.2002: Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei Docenti curricolari sull’integrazione scolastica dei ragazzi in

situazione di handicap

Legge 53 del 28.3.2003: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale

OM 35 del 4.4.2003: Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusive dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002-2003

Direttiva 48 dell'8.5.2003: Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 2 della L. 440 del 18.12.1997

Legge Regione Puglia 13 del 12.7.2002: Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio assistenziali

CM 84 del 22.7.2002

Nota prot. 4088 del 2.10.2002: Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull'integrazione scolastica dei ragazzi in situazione di handicap

Nota 25.8.2003: Protocollo di Intesa tra MIUR e Ministero della Salute del 24.10.2003

Circolare INPS 11 del 22.1.2003: Indennità mensile di frequenza ai minori frequentanti gli asili nido

CM 56 del 4.7.2003

Nota 1774 del 27.6.2003: Cooperazione europea per le pari opportunità delle persone disabili

CM 78 del 2.10.2003: Ragazzi in situazione di handicap. Iniziative di formazione del personale docente

Piano Regionale delle Politiche Sociali, di cui a delibera GRP 1104 del 4.8.2004

Legge Regione Puglia 19 del 10.7.2006: Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia

Regolamento Regione Puglia 4 del 18.1.2007

Regolamento Regionale 6 dell'8.3.2007: Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.

Allegato A

Profilo e mansioni dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado

Ipotesi di profilo professionale

L'Assistente per l'autonomia personale (A.) acquista sovente una valenza educativa, che investe momenti piuttosto ampi della vita del minore. Il personale educativo-assistenziale è costituito da persone che:

- hanno compiuto il diciottesimo anno d'età
- sono in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado o d'esperienza professionale pluriennale riconosciuta e documentabile
- sono disponibili a svolgere prestazioni assistenziali-educative.

Competenze

1. All'interno dell'istituzione scolastica l'A. collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione attiva dell'alunno con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative come definite nel PEI dell'alunno.
2. Collabora in aula o nei laboratori con i docenti, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando su indicazione precisa, anche sul piano didattico.
3. Svolge prestazioni di carattere igienico assistenziali, d'assistenza e di sorveglianza degli alunni con disabilità; affianca l'alunno durante la mensa e le attività finalizzate all'igiene della persona attuando forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia personale.
4. Attraverso la gestione della relazione quotidiana con l'alunno, l'A. promuove l'apprendimento d'abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva).
5. L'A. partecipa a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità ai viaggi d'istruzione, uscite ed attività esterne, programmate e realizzate dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite può offrire un contributo nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse.
6. Sostiene la realizzazione e l'attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell'alunno con disabilità con particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari.

7. Recepisce le indicazioni fornite dai tecnici della riabilitazione e collabora perché siano attuate anche al di fuori della presenza del tecnico.
8. Partecipa alla predisposizione del PEI e alle verifiche, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione dei bisogni e delle potenzialità dell'alunno, collaborando all'individuazione degli obiettivi, delle strategie d'intervento e all'attuazione degli stessi.
9. In caso di malore improvviso dell'alunno con disabilità e su richiesta del Dirigente scolastico l'A. può affiancare gli operatori sanitari nell'accompagnamento presso le strutture sanitarie.
10. Redige annualmente una relazione sul lavoro svolto con l'alunno con disabilità. Tale relazione va consegnata ai competenti servizi provinciali e comunali.
11. Collabora, nelle forme e nei tempi concordati con il Servizio scolastico e con i competenti servizi comunali e provinciali, alla realizzazione di iniziative e attività sia in ambito scolastico, sia sul territorio previste dal PEI.
12. Mantiene e, qualora possibile, amplia le forme di comunicazione (anche alternative) utilizzate dall'alunno disabile.
13. Può assistere nel trasporto/può effettuare il trasporto da casa a scuola e viceversa, nonché relativi trasporti occasionali o periodici qualora vi sia una necessità dovuta alla singolarità della situazione valutata congiuntamente dagli operatori e dalla famiglia.
14. Al fine di mantenere costantemente elevato il livello qualitativo delle prestazioni l'A., ha il diritto-dovere di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento.
15. L'A. è tenuta al segreto professionale per tutto ciò che attiene al caso.

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MARZO 2010
PRESSO ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.
MODUGNO (BA) – S.P. 231 KM 1,300
TEL. 0805355219 - FAX 0805358614